

Pubblicato il 01/10/2020

N. 00866/2020REG.PROV.COLL.

N. 00980/2019 REG.RIC.

N. 00981/2019 REG.RIC.

N. 00982/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 980/2019, proposto da Giuseppe Gianni, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano, Valentina Castellucci e Michele Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Francesco Vitale e Giuseppe Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carmela Mangalaviti in Palermo, via Agrigento, n. 51;

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Assemblea regionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Villareale, n. 6;

nei confronti

Ufficio Centrale circoscrizionale per le elezioni regionali del 2012 Collegio di Siracusa, Ufficio Elettorale Centrale regionale per le elezioni regionali del 2012, Stefano Zito, Giuseppe Sorbello, Bruno Marziano, Vincenzo Vinciullo, Giambattista Coltraro non costituiti in giudizio;

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Francesco Vitale e Giuseppe Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Carmela Mangalaviti in Palermo, via Agrigento, n. 51;

sul ricorso numero di registro generale 981/2019, proposto da Giuseppe Gianni, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano, Valentina Castellucci e Michele Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Francesco Vitale e Giuseppe Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Carmela Mangalaviti in Palermo, via Agrigento, n. 51;

nei confronti

Regione Siciliana, Assemblea regionale siciliana, Ufficio Centrale circoscrizionale per le elezioni regionali del 2012 Collegio Siracusa, Ufficio elettorale centrale regionale Elezione per le elezioni regionali del 2012, Stefano Zito, Giuseppe Sorbello, Bruno Marziano, Vincenzo Vinciullo e Giambattista Coltraro non costituiti in giudizio;

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Francesco Vitale e Giuseppe Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Carmela Mangalaviti in Palermo, via Agrigento, n. 51;

sul ricorso numero di registro generale 982/2019, proposto da Giuseppe Gianni, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano, Valentina Castellucci e Michele Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Francesco Vitale e Giuseppe Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Carmela Mangalaviti in Palermo, via Agrigento, n. 51;
-OMISSIS- non costituito in giudizio;

nei confronti

Regione Siciliana, Assemblea regionale siciliana, Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni regionali del 2012 Collegio Siracusa, Ufficio elettorale centrale regionale per le elezioni regionali del 2012, Stefano Zito, Giuseppe Sorbello, Bruno Marziano, Vincenzo Vinciullo e Giambattista Coltraro non costituiti in giudizio;

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Francesco Vitale e Giuseppe Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Carmela Mangalaviti in Palermo, via Agrigento, n. 51;

per la revocazione

a) quanto al ricorso n. 980/2019: della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - sezione giurisdizionale n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

b) quanto al ricorso n. 981/2019: della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - sezione giurisdizionale n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

c) quanto al ricorso n. 982/2019: della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - sezione giurisdizionale n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti i ricorsi per revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio come da epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Massimiliano Mangano, Michele Cimino, Giuseppe Vitale; vista, per le Amministrazioni costituite con l'Avvocatura dello Stato, l'istanza di passaggio delle cause in decisione contenuta in nota di carattere generale a firma dell'Avvocato distrettuale di Palermo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso introduttivo al Tar Sicilia – Palermo il sig. -OMISSIS-, nella qualità di cittadino elettore del Comune di Rosolini, ha esposto che, in data 28 ottobre 2012, si sono svolte le consultazioni per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana e che nel collegio elettorale circoscrizionale di Siracusa sono stati eletti i candidati Zito Stefano, Marziano Bruno, Sorbello Giuseppe, Vinciullo Vincenzo, Coltraro Giambattista e Gianni Giuseppe. La consultazione elettorale sarebbe stato asseritamente viziata da irregolarità emerse dai verbali delle sezioni 2, 3, 7, 9 e 11 di Rosolini, 2, 6, 11, 13, 14, 15, 18 e 23 di Pachino, 16 di Floridia e 21 e 22 di Avola, in cui si sarebbero riscontrati vizi nella verbalizzazione del numero delle schede consegnate al seggio elettorale, del numero di schede non autenticate e rimaste nel pacco non firmate, del numero di schede autenticate e non utilizzate per la votazione e del numero di schede autenticate e timbrate (ricorso al Tar n. -OMISSIS-).

2. Il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile con sentenza n. -OMISSIS- ritenendo non sufficienti a giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali le omissioni di adempimenti formali che costituiscono mere irregolarità quando non incidono negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, individuate nell'autenticità, nella genuinità e nella correttezza degli adempimenti.

3. Avverso la sentenza di primo grado il sig. -OMISSIS- ha promosso gravame innanzi a questo CGARS (ricorso n. -OMISSIS-).

4. Avverso la stessa sentenza del Tar n. -OMISSIS- ha proposto appello anche il sig. -OMISSIS-, quale cittadino elettore e nipote del sig. -OMISSIS-, candidato nella lista "Partito dei Siciliani – Movimento per le Autonomie" nella circoscrizione Siracusa e non eletto, iscritto al n. -OMISSIS-RG, deducendo doglianze analoghe al primo appellante.

5. Con atto ritualmente notificato il sig. -OMISSIS- ha presentato istanza di rinuncia al suo ricorso, non avendo più interesse alla sua trattazione, in quanto il suo appello era stato fissato in una data successiva a quello (analogo) del sig. -OMISSIS-.

Successivamente, con atto notificato a tutti i controinteressati in data 18 ottobre 2013, il sig. -OMISSIS- revocava la precedente rinuncia al ricorso, essendo stati fissati i due menzionati appelli alla stessa udienza pubblica.

6. Con ordinanze n. -OMISSIS-, questo CGARS ha disposto verifica, incaricando il Prefetto di Siracusa, o suo delegato, onde *“accertare, con riferimento alle Sezioni elettorali in relazione alle quali l'appellante lamenta la mancata o erronea verbalizzazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate, se esaminate le schede votate e non votate risulta che la somma delle schede comunque votate più le schede rimaste inutilizzate dopo essere state autenticate sia pari al numero delle schede che il seggio ha autenticato all'inizio o nel corso delle operazioni elettorali”*.

Con nota del 22 dicembre 2013, il funzionario prefettizio delegato all'incombente istruttorio ha rappresentato di non potere effettuare la disposta verifica atteso che il Presidente del Tribunale di Siracusa – in seguito a specifica richiesta - gli aveva comunicato l'impossibilità potere consegnare le buste richieste, stante la loro *“irrimediabile perdita in conseguenza di un allagamento verificatosi il 20 novembre 2013 nei locali adibiti ad archivio del Tribunale, ove le stesse erano custodite”* (così dalla sentenza impugnata n.-OMISSIS-).

7. Questo CGARS, riuniti i ricorsi n. -OMISSIS- (del sig. -OMISSIS-) e n. -OMISSIS- (del sig. -OMISSIS-), si è pronunciato con sentenza n. -OMISSIS-.

Con tale pronuncia, è stato dichiarato inammissibile il ricorso del sig. -OMISSIS-, stante il deposito della rinuncia all'appello, mai opposta da nessuna delle parti aventi interesse alla prosecuzione del giudizio, con la conseguenza del perfezionamento della fattispecie estintiva contemplata nell'art. 84, comma 3, c.p.a.

Contestualmente questo CGARS ha accolto il ricorso n. -OMISSIS- del sig. -OMISSIS- ordinando il rinnovo delle operazioni elettorali nei seggi delle sezioni dei Comuni di Rosolini e Pachino, non essendo più possibile la verifica per il singolare evento dell'allagamento dei locali dell'archivio del Tribunale di Siracusa in data 20 novembre 2013.

8. Nello stesso periodo un ricorso del medesimo tenore di quello del sig. -OMISSIS- è stato presentato dal sig. -OMISSIS-, in qualità di candidato nella lista n. 8 Partito dei Siciliani (MPA) nel collegio di Siracusa, il quale ha lamentato analoghe doglianze a quelle dedotte dal sig. -OMISSIS- (ricorso n. -OMISSIS-).

9. Il Tar Sicilia – Palermo si è pronunciato con sentenza n. -OMISSIS-, dichiarando, come aveva già fatto con il ricorso del sig. -OMISSIS-, inammissibile il ricorso per carenza di interesse.

10. Avverso la sentenza n. -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- ha presentato ricorso a questo CGARS, iscritto al n. -OMISSIS- RG, e il sig. -OMISSIS- con ricorso iscritto al n. -OMISSIS-.

11. Anche in tal caso, il CGARS, riuniti i ricorsi, ha dichiarato inammissibile il n. -OMISSIS- per la vicenda della rinuncia del sig. -OMISSIS- e ha accolto il ricorso del sig. -OMISSIS- con sentenza n. -OMISSIS-, gemella dell'analizzata sentenza n. -OMISSIS-.

12. Successivamente, con sentenza n. -OMISSIS-, il CGARS, in sede di ottemperanza, previa riunione dei ricorsi, ha accertato “*l’obbligo dell’amministrazione regionale di dare piena esecuzione alle sentenze n. -OMISSIS- e -OMISSIS-*” e ha nominato commissario *ad acta* il Prefetto di Siracusa, o un suo delegato, per l’ipotesi di perdurante inadempimento della rinnovazione parziale delle elezioni del 2012 da parte della Regione.

13. A seguito della rinnovazione delle elezioni, nelle forme indicate dal CGARS in sede di ottemperanza, il risultato si è tradotto nell’elezione, nel collegio di Siracusa, di -OMISSIS-, candidato nella lista “PARTITO DEI SICILIANI - MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE (MPA)” a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Gianfranco Miccichè, in luogo del deputato odierno ricorrente, che era stato eletto nel 2012, Giuseppe Gianni, candidato nella lista “CANTIERE POPOLARE” a sostegno del candidato alla Presidenza della Regione

Nello Musumeci.

14. Successivamente, con sentenza di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.*, depositata il 18 luglio 2019, il dott. -OMISSIS-, all’epoca delle sentenze qui impugnate Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa, della Sezione giurisdizionale, del Collegio giudicante, nonché relatore ed estensore delle sentenze n.-OMISSIS-, è stato condannato per i reati di cui agli artt. 110 e 319-*ter* c.p. in relazione all’art. 319 e 318 c.p., a due anni e sei mesi di reclusione, pena sospesa, con contestuale interdizione dai pubblici uffici per lo stesso periodo *ex art. 317-bis c.p.*, versando la somma di € 25.000,00 sul libretto giudiziario a titolo di risarcimento del danno.

La sentenza è divenuta irrevocabile il 14 settembre 2019.

15. Con ricorsi n. 980/2019, n. 981/2019 e n. 982/2019 l’on. Giuseppe Gianni ha domandato la revocazione rispettivamente delle sentenze n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.

In particolare, con i primi due ricorsi ha spiegato le seguenti domande:

- in fase rescindente, revocare le sentenze del CGARS n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- per dolo del giudice ai sensi all’art. 395, n. 6 c.p.c.;

- in fase rescissoria:

a) rigettare il ricorso in appello perché inammissibile e infondato, confermando la sentenza del Tar Sicilia – Palermo n. -OMISSIS- e la n. -OMISSIS-.

b) annullare o dichiarare nulle e/o inefficaci le elezioni parziali celebrate il 5 ottobre 2014 nelle sezioni indicate in ricorso, il conseguente verbale di proclamazione degli eletti del 17 ottobre 2014 e quindi dell’elezione del -OMISSIS- quale deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana a far data dal 17 ottobre 2014;

c) accertare e dichiarare la reviviscenza dell’elezione alla carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana dell’on. Giuseppe Gianni, con conseguenziale declaratoria del diritto dello stesso alla percezione degli emolumenti ed oneri previdenziali previsti per la carica di deputato regionale, nonché ogni altra indennità spettante, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di decadenza dall’elezione (17 ottobre 2014) alla scadenza naturale della legislatura (novembre 2017).

Con il terzo ricorso per revocazione, n. 982/2019:

- in fase rescindente, revocare la sentenza del CGARS n. -OMISSIS- “*pronunciata dal*

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nell’udienza pubblica del -OMISSIS-, per dolo del giudice ai sensi all’art. 395, n. 6 c.p.c.”;

- in fase rescissoria:

a) rigettare il ricorso in ottemperanza perché inammissibile o improcedibile e infondato;

b) annullare o dichiarare nulle e/o inefficaci le elezioni parziali celebrate il 5 ottobre 2014 nelle sezioni indicate in ricorso, il conseguente verbale di proclamazione degli eletti del 17 ottobre 2014 e quindi dell’elezione del -OMISSIS- quale deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana a far data dal 17 ottobre 2014;

c) accertare e dichiarare la reviviscenza dell’elezione alla carica di Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana dell’On. Giuseppe Gianni, con conseguenziale declaratoria del diritto dello stesso alla percezione degli emolumenti ed oneri previdenziali previsti per la carica di deputato regionale, nonché ogni altra indennità spettante, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di decadenza dall’elezione (17 ottobre 2014) alla scadenza naturale della legislatura (novembre 2017).

16. Nel corso del giudizio di revocazione si sono costituiti il sig. -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assemblea regionale siciliana.

17. In seguito all’udienza del 21 maggio 2020 il Collegio si è determinato a svolgere istruttoria con riferimento preliminarmente alla decisione rescindente, oltre che, eventualmente, alla fase rescissoria e ha adottato l’ordinanza istruttoria 3 giugno 2020, n. 386 con la quale sono stati onerati della produzione documentale la segreteria del CGARS (per gli atti del processo concluso con le sentenze qui impugnate), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa (per gli atti del procedimento penale relativo alle schede elettorali) e la Prefettura di Siracusa (per gli atti attualmente esistenti relativi alle consultazioni elettorali svoltesi il 28 ottobre 2012), nonché la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e l’ufficio del GIP del Tribunale di Roma (per gli atti del procedimento penale relativo alla sentenza del GIP del Tribunale di Roma *ex art. 444 c.p.p. n. -OMISSIS-*).

Gli enti onerati hanno depositato la documentazione rinvenuta in data 23 giugno 2020 e 30 giugno 2020.

18. All’udienza pubblica del 23 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

19. I ricorsi per revocazione nn. 980, 981 e 982 del 2019 devono essere riuniti in ragione dell’unicità della sottesa vicenda sostanziale, afferente alla (dedotta ir)regolarità delle elezioni svoltesi in data 28 ottobre 2012 per l’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea regionale siciliana con riferimento al collegio elettorale circoscrizionale di Siracusa e precisamente alle sezioni 2, 3, 7, 9 e 11 di Rosolini, 2, 6, 11, 13, 14, 15, 18 e 23 di Pachino, 16 di Floridia e 21 e 22 di Avola.

In particolare con i primi due ricorsi è stata chiesta la revocazione delle sentenze del CGARS n. -OMISSIS-, con le quali sono stati annullati gli atti impugnati, i medesimi in entrambi i ricorsi, (verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana — Anno 2012 - per il Collegio elettorale circoscrizionale di Siracusa datato 15 novembre 12, verbale di proclamazione degli eletti alla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana per il Collegio elettorale circoscrizionale di Siracusa datato 15 novembre 2012 e verbali delle operazioni elettorali delle sezioni nn. 2, 3, 7, 9 e 11 di Rosolini, nn. 2, 6, 11, 13, 14, 15, 18 e 23 di Pachino, n. 16 di Floridia e nn. 21 e 22 di Avola), ed è stato disposto il rinnovo delle operazioni elettorali nelle sezioni indicate.

Con il terzo ricorso è stata chiesta la revocazione della sentenza n. -OMISSIS-, con la quale è stata ordinata l'ottemperanza alle due sentenze di cognizione, nominando il commissario *ad acta*.

20. I tre ricorsi riuniti sono meritevoli di accoglimento.

21. Il Collegio affronta prioritariamente le questioni pregiudiziali.

21.1. Va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dei suddetti tre ricorsi, dedotta dal sig. -OMISSIS- e dal sig. -OMISSIS-, per mancata tempestiva notifica dei medesimi al sig. -OMISSIS- nel termine prescritto, quale conseguenza dell'omonimia rispetto ad altro soggetto, estraneo al presente processo.

Nei giudizi conclusi con le sentenze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- (oggetto rispettivamente dei ricorsi per revocazione n. 980/2019 e n. 981/2019) è stata dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti del sig. -OMISSIS- a seguito del perfezionamento della fattispecie estintiva contemplata nell'art. 84, comma 3, c.p.a. (rinuncia) sicché il suddetto non era più parte dei giudizi in cui sono state emesse le sentenze *revocande*, e non è perciò parte necessaria dei presenti giudizi per revocazione. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che è coesistente alla funzione stessa della revocazione che alla rinnovazione del giudizio emendata dall'errore che ha inficiato il precedente concluso con la sentenza oggetto di revocazione prendano parte i soggetti nei cui confronti quello aveva avuto luogo (Cass. civ., sez. III, ord. 24 gennaio 2020, n. 1583).

Rispetto al ricorso per revocazione n. 982/2019 (riguardante la sentenza n. -OMISSIS-) la dedotta eccezione del difetto di notifica si supera in ragione del fatto che tale ricorso è stato notificato tempestivamente ad almeno una parte necessaria, essendo avvenuta il 4 ottobre 2019 dopo che la sentenza di accertamento del dolo è divenuta irrevocabile il 14 settembre 2019, quindi nel rispetto del termine previsto dall'art. 131 c.p.a. Di conseguenza non rileva, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la notifica tardiva effettuata nei confronti del sig. -OMISSIS-, al quale il ricorso è stato notificato il 29 gennaio 2020, considerato il disposto dell'art. 95, comma 2, c.p.a. ("*L'impugnazione deve essere effettuata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall'art. 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire*"). Né necessita di essere integrato il contraddittorio (ai sensi dell'art. 95, comma 3, c.p.a. "*se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti [...] il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio*"), posto che la notifica, seppur tardiva, è stata poi effettuata.

21.2. In via più generale il Collegio ritiene che nel presente giudizio sia integro il contraddittorio, posto che i ricorsi nn. 980, 981 e 982 del 2019 sono stati notificati tempestivamente ad almeno una parte necessaria, non rilevando quindi la notifica oltre il termine di cui all'art. 95, comma 2, c.p.a. nei confronti di altre parti, comunque poi effettuata, nel rispetto della disposizione dettata dall'intero art. 95 c.p.a.

Né, a tale riguardo, si può porre il tema di rendere partecipi del presente giudizio di revocazione soggetti coinvolti nella vicenda penale di cui alla sentenza di patteggiamento n. -OMISSIS- ma che non sono stati parte nei giudizi *a quo* essendosi già argomentato in ordine alla regola della perfetta identità delle persone in relazione a tutte le parti processuali della sentenza *revocanda* e del giudizio di revocazione. E', infatti, "*coessenziale alla funzione stessa dello speciale mezzo di impugnazione che alla rinnovazione del giudizio emendata dall'errore che ha invece inficiato il precedente concluso con la sentenza oggetto di revocazione prendano parte tutti e soltanto quei soggetti nei cui confronti quello aveva avuto luogo, quale ulteriore ragione di inscindibilità della causa: quindi, con assoluta immutabilità delle persone dei due giudizi*" (Cass. civ., sez. III, ord. 24 gennaio 2020, n. 1583).

21.3. E' infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti 17 ottobre 2014 che ha concluso la rinnovazione parziale delle elezioni in esecuzione delle sentenze impuginate, in esito alla quale risultava eletto il sig. -OMISSIS- in luogo del ricorrente.

Il Collegio rileva che non si pone come necessaria l'impugnazione di tali atti in quanto l'eventuale accoglimento della presente impugnazione travolge, come illustrato al punto 27, tutti gli atti che si fondano sulle sentenze nn.-OMISSIS-. Altrimenti rimarrebbero frustrate le esigenze di effettività della tutela che impongono all'ordinamento di assicurare che le statuizioni giurisdizionali non rimangano vuote enunciazioni di principio ma siano atte a soddisfare gli interessi sostanziali sottesi alla richiesta di giustizia.

Nel caso di specie le sentenze n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- costituiscono, come si vedrà meglio nel punto 27, l'unica base e la sola ragione della rinnovazione parziale del procedimento elettorale di cui al verbale 17 ottobre 2014. Quest'ultimo è quindi travolto dalla revocazione dei provvedimenti giurisdizionali da cui dipende, rendendone superflua l'impugnazione.

21.4. E' infondata l'eccezione di tardività della documentazione prodotta dal ricorrente in data 29 aprile 2020, della memoria depositata il 5 e delle repliche depositate il 9 maggio 2020.

A tacere del fatto che l'eccezione era stata sollevata in vista dell'udienza del 21 maggio 2020 e che è stata fissata un'ulteriore udienza per il 23 settembre 2020, il Collegio ritiene applicabili al giudizio di revocazione di sentenze nel rito elettorale i termini dimezzati previsti specificamente per quel tipo di controversia dall'art. 131 c.p.a., così avendo deciso, con ordinanza n. 386/2020, il non luogo a provvedere sull'istanza di rimessione in termini del ricorrente. Ciò in ragione del fatto che il giudizio di revocazione segue le stesse regole processuali che hanno connotato il processo concluso con la sentenza *revocanda*, così da porre il soggetto interessato nella medesima condizione (né migliore, né peggiore) in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stato il vizio di cui alla domanda di revocazione.

La stessa l. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, di delega al governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, in forza della quale è stato emanato il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, prevede che la delega sia informata al principio di "*g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni*" e "*h) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali*".

La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di ritenere, con riferimento al rito elettorale di cui all'art. 129 c.p.a., applicabili al giudizio di revocazione le regole valevoli per l'appello affermando *“che anche relativamente al ricorso per revocazione va applicato il predetto rito accelerato di cui all'art. 129 c.p.a.”* (Cons. St., sez. V, 9 maggio 2011, n. 2727).

Del resto, in termini giuridici più generali, il *contrarius actus*, al quale è riconducibile in termini generali l'istituto della revocazione, segue le regole osservate per l'adozione dell'*actus* in modo da garantire le medesime prerogative procedurali (e quindi sostanziali).

Né depone in senso contrario all'applicazione della dimidiazione dei termini la richiamata (dalla difesa del sig. -OMISSIS-) sentenza della Corte di cassazione n. 15286 del 25 luglio 2016, che si occupa del solo termine per la proposizione del ricorso per cassazione, statuendo che esso non può considerarsi ricompreso tra i termini processuali diversi da quelli previsti dagli artt. 130 e 131, che si riferisce *“solo alle sequenze procedurali di primo e secondo grado del giudizio amministrativo rilevanti ai fini del contenzioso elettorale”*, così piuttosto confermando indirettamente l'avviso di questo Collegio.

Pertanto, rispetto all'udienza del 21 maggio 2020, il depositato dei documenti, avvenuto il 29 aprile 2020, è stato effettuato nel rispetto del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di cui al combinato disposto dell'art. 73, comma 1, c.p.a. e dell'art. 131, comma 2, c.p.a., e così il deposito della memoria 5 maggio 2020 e 9 maggio 2020, avvenuti nel rispetto dei rispettivi termini dimidiati di 15 giorni e 10 giorni liberi prima dell'udienza.

22. Esaurita la trattazione delle questioni pregiudiziali il Collegio procede alla valutazione della domanda di revocazione principiando dalla fase rescindente.

23. La domanda di revocazione, così come articolata nei tre ricorsi di cui in epigrafe, il 980/2019 avverso la sentenza n. -OMISSIS-, il n. 981/2019 avverso la sentenza n. -OMISSIS- e il n. 982/2019 avverso la sentenza n. -OMISSIS-, si fonda sul motivo contenuto nell'art. 395, n. 6, c.p.c., cioè il dolo del giudice.

Il ricorrente ha formulato la domanda in seguito e in ragione della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., n. -OMISSIS- e divenuta irrevocabile il 14 settembre 2019, del G.I.P. del Tribunale di Roma, che ha condannato il dott. -OMISSIS- a due anni e sei mesi di reclusione, pena sospesa, con contestuale interdizione dai pubblici uffici per lo stesso periodo ex art. 317-bis c.p., versando la somma di € 25.000,00 sul libretto giudiziario a titolo di risarcimento del danno.

In particolare, al Presidente ed estensore delle sentenze di cui è stata chiesta la revocazione sono stati ascritti i reati *“di cui agli artt. 110 e 319-ter c.p. in relazione all'art. 319 e 318 c.p., poiché, per favorire -OMISSIS- nei ricorsi presentati innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione Siciliana per ottenere l'annullamento delle elezioni regionali della Sicilia del 2012, -OMISSIS-, pubblico ufficiale, quale Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana e consigliere estensore della sentenza del 5-OMISSIS-, sui ricorsi proposti, rispettivamente, da -OMISSIS- e -OMISSIS-, di fatto entrambi nell'interesse di -OMISSIS-, riceveva da -OMISSIS- – che metteva a disposizione la provvista finanziaria – con la mediazione di -OMISSIS- e -OMISSIS-, attraverso -OMISSIS-, somme di denaro non inferiori a 30.000,00 euro”*.

Ai fini della decisione rescindente la vicenda penale evidenzia, ad avviso del ricorrente, che le sentenze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del CGARS, alla luce del disegno unitario che le connoterebbe, sono state emesse per effetto del dolo del giudice. Ciò in quanto, nell'impostazione della domanda in esame, il reato proprio di corruzione in atti giudiziari di cui

all'art. 319-ter c.p. presenta, quale requisito di fattispecie, il dolo specifico di alterare il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria con una condotta non imparziale, favorevole al corruttore.

Il ricorrente ha evidenziato, in particolare, come il *pactum sceleris*, intercorso fra il corruttore (sig. -OMISSIS-), che ha messo la provvista finanziaria a disposizione del corrotto (l'allora Presidente del CGARS), il quale ha accettato la provvista e ha compiuto l'atto per favorire chi lo ha corrotto, fosse preordinato all'emanazione delle sentenze del CGARS n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, oggetto dell'azione revocatoria in esame.

23.1. I sigg. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno contestato, ai fini della decisione rescindente, con le considerazioni che saranno meglio evidenziate e analizzate nel prosieguo della sentenza, le argomentazioni in diritto poste a fondamento della domanda di revocazione in ragione della natura della sentenza di patteggiamento, non utilizzabile in giudizi civili e amministrativi ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. (quindi ai fini di cui all'art. 395 n. 6 c.p.c.), anche in ragione dell'inidoneità a integrare l'elemento del dolo del giudice richiesto per la revocazione di cui al citato n. 6.

23.2. L'accertamento della fattispecie revocatoria del dolo del giudice richiede la valutazione della ricorrenza nel caso di specie dei requisiti previsti dall'art. 395, n. 6 c.p.c.

Il Collegio principia a valutare la domanda di rescissione con riferimento alle sentenze del CGARS n. -OMISSIS- in ragione del fatto che la sentenza di patteggiamento sulla base della quale è impostata la relativa domanda di revocazione si occupa innanzitutto delle suddette sentenze, identificate come quelle “del 5-OMISSIS-, sui ricorsi proposti, rispettivamente, da -OMISSIS- e -OMISSIS-, di fatto entrambi nell'interesse di -OMISSIS-”.

Gli elementi della fattispecie rescindente di cui all'art. 395 n. 6 c.p.c. sono il dolo del giudice, l'accertamento del medesimo con sentenza passata in giudicato e il nesso di causalità fra il dolo e le sentenze *revocande*.

23.3. Quanto al profilo dell'accertamento del dolo, che il Collegio si appresta a trattare per primo in considerazione della rilevanza che esso assume nel caso di specie, l'esperibilità del rimedio della revocazione straordinaria da parte del soggetto interessato presuppone il passaggio in giudicato della sentenza che lo riconosce.

Nel caso di specie l'accertamento è avvenuto con sentenza di patteggiamento *ex art.* 444 c.p.p., n. -OMISSIS- e divenuta irrevocabile il 14 settembre 2019, del G.I.P. del Tribunale di Roma, che ha condannato l'allora Presidente del Collegio che ha deciso con le sentenze qui impugnate per i reati di cui agli artt. 110 e 319-ter c.p. in relazione all'art. 319 e 318 c.p., poiché, per favorire -OMISSIS- nei ricorsi presentati innanzi al CGARS, riceveva dal sig. -OMISSIS- somme di denaro non inferiori a 30.000,00 euro.

Al riguardo si pongono due tematiche, sollevate entrambe da parte avversa: la natura giuridica della sentenza di patteggiamento e la sussistenza di una norma che stabilisce espressamente che la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. “*non ha efficacia*” nei giudizi civili e amministrativi ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

Quanto alla prima questione, la problematica giuridica che si pone è quella di qualificare la sentenza di patteggiamento valutando se la natura giuridica della medesima sia atta all'accertamento del dolo richiesto dall'art. 395, n. 6 c.p.c.

23.4. Parte avversa ha, al riguardo, argomentato che la sentenza di patteggiamento non sarebbe utilizzabile ai fini di cui all'art. 395 n. 6 c.p.c. In particolare l'orientamento prevalente della giurisprudenza civile escluderebbe tale utilizzabilità in quanto ritiene che tale pronuncia non contenga un'ammissione di responsabilità, non potendo quindi acquisire efficacia vincolante e probatoria nel processo civile (o amministrativo) (*ex multis*, Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2017, n. 27835 e sez. III, 12 aprile 2011, n. 8421), potendo piuttosto costituire un indizio utilizzabile solo al ricorrere dei tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., “*atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 445 c.p.p.)*” (Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2020; Id., 30 luglio 2018, n. 20170).

Controparte ha evidenziato altresì come laddove il legislatore ha voluto riconoscere la vincolatività degli effetti della sentenza penale in sede civile lo ha fatto “*mercé l'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 651 c.p.p.*” mentre non altrettanto il legislatore avrebbe previsto, invece, con riferimento alla sentenza penale di patteggiamento.

23.5. Il Collegio ritiene che l'accertamento del dolo contenuto nella sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile integri il requisito di cui all'art. 395, n. 6 c.p.c.

Si premette che l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ha subito una serie di modifiche normative ad opera prima della l. 12 giugno 2003, n. 134 e poi della l. 9 gennaio 2019, n. 3, che hanno inciso sulla questione dell'equiparazione della pronuncia di patteggiamento alla sentenza di condanna.

Innanzitutto, in seguito alla riforma, ai sensi dell'art. 445, comma 1-*bis*, ultimo periodo, c.p.p. la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata a una sentenza di condanna mentre ai sensi dell'art. 445, comma 1-*bis*, primo periodo, c.p.p. la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non produce effetti nei giudizi civili o amministrativi.

Di tale ultima disposizione si tratterà in prosieguo, mentre dalla prima statuizione richiamata si evince che è lo stesso legislatore a effettuare l'equiparazione, lasciando ferma una diversa volontà legislativa, nel caso di specie non esplicitata se non nei termini di cui al richiamato primo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 445 c.p.p., inconfidente rispetto al caso di specie come illustrato nel prosieguo della presente sentenza.

La equiparazione fa sì che la sentenza produca gli effetti processuali e sostanziali della condanna, salvo che la legge disponga diversamente.

Con la riforma del 2003 è stata introdotta, sempre in riferimento all'istituto in esame, la condanna al pagamento delle spese processuali, l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza e l'esclusione dell'estinzione del reato, rafforzando la qualificazione della sentenza di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.* come equiparata alla sentenza di condanna.

Del resto in più occasioni la Corte di cassazione ha affermato che la sentenza di patteggiamento, in mancanza di un'espressa previsione di deroga, è equiparabile a una sentenza di condanna (Cass. pen., sez. III, 18 settembre 2019, n. 38608).

Anche il giudice amministrativo ha avuto modo di porsi in linea con il suddetto orientamento avendo statuito che “*la sentenza di applicazione della pena equivale ad una sentenza di condanna*”

pronunciata all'esito del dibattimento" (Cons. St., sez. V, 19 giugno 2019, n. 4187; Id, 14 aprile 2011, n. 2311).

A conferma dell'equiparazione della pronuncia di patteggiamento alla sentenza di condanna sovviene il fatto che la stessa può essere utilizzata quale elemento di riscontro di una chiamata in correità quanto al fatto e alla sua attribuibilità (Cass. pen., sez. I, 9 maggio 2018, n. 51160) e costituisce altresì titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Cass. pen., sez. un., 29 novembre 2005, n. 17781). Inoltre essa è causa riconsunzione l'aver pronunciato, in separato procedimento, una pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di un concorrente necessario dello stesso reato (Cass., sez. un., 3 settembre 2014, n. 36847). Ciò sul presupposto che quel giudice si è comunque già espresso sulla responsabilità del concorrente già giudicato.

In seguito alle modifiche apportate dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3, l'art. 445 c.p.p. contiene un espresso richiamo alla facoltà del giudice di applicare, in caso di condanna per, fra l'altro, il reato di cui all'art. 319-ter c.p., la pena accessoria *ex art. 317-bis c.p.*, rafforzando la qualificazione della sentenza di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.* quale sentenza di condanna. Difatti, nell'applicare la pena accessoria il giudice deve comunque accertare la non innocenza dell'imputato e l'insussistenza dei requisiti per l'emissione di una sentenza *ex art. 129 c.p.p.*, così come è stato fatto nel caso di specie. Ciò in quanto la mancanza dei presupposti per la pronuncia di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. costituisce una condizione per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, comma 2, c.p.p.).

Nella sentenza del 18 luglio 2019 del GIP del Tribunale di Roma è espressamente riportato che non sussistono le condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e che quindi non sussistono cause di non punibilità. Fra le ipotesi di proscioglimento di cui al 129 c.p.p. rientra l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, determinata, fra l'altro, dalla mancanza dell'elemento soggettivo pur in presenza della condotta oggettiva di reato.

Non solo. L'ipotesi accusatoria contenuta nel decreto di giudizio immediato depositato in cancelleria il 17 aprile 2019 e fondata sulle evidenze probatorie ivi indicate non è stata oggetto di contestazione da parte dell'interessato. Anzi, l'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti provvede a quantificare la pena proposta avendo come parametro la pena base prevista per il reato di corruzione in atti giudiziari, alla quale viene applicata la riduzione del terzo derivante dall'istituto del patteggiamento.

Sull'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti il P.M. ha manifestato il proprio consenso e il giudice ha valutato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto.

In presenza di una sentenza di condanna emanata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la valutazione in essa contenuta comprende quindi anche l'elemento soggettivo del reato che, per i delitti, quale si configura la corruzione in atti giudiziari, consiste nel dolo (art. 42, comma 2, c.p.) e, per il reato proprio di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-ter c.p., richiede il dolo specifico di alterare il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria con una condotta non imparziale e scorretta del pubblico ufficiale favorevole a una delle parti.

Pertanto nel caso di specie vi è una sentenza di patteggiamento che accerta il dolo nei termini sopra descritti.

La sentenza -OMISSIS- è passata in giudicato il 14 settembre 2019, come da attestazione riportata sulla medesima.

23.6. Posto che l'art. 445, comma 1-*bis*, ultimo periodo, c.p.p. dispone l'equiparazione, nei termini suddetti, della pronuncia di patteggiamento alla sentenza di condanna salvo che il legislatore disponga diversamente diviene rilevante affrontare la portata del primo periodo dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p. in quanto dispone espressamente che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti “*non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi*”.

Il Collegio ritiene che tale ultima norma sia inconferente rispetto al caso di specie.

L'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p. è frammento dell'articolata disciplina dei rapporti tra processo civile e amministrativo, da un lato, e processo penale, dall'altro lato, e va dunque interpretata alla luce del microsistema prefigurato dal legislatore per il raccordo tra i suddetti giudizi, dovendosi leggere la citata disposizione alla luce degli artt. 651 e 654 c.p.p.

Il codice del 1988 ha ripudiato il principio di unità della giurisdizione e di prevalenza del giudizio penale in favore di quello della parità e originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e dell'autonomia dei giudizi (Cass., sez. un., 11 febbraio 1998, n. 1445 e sez. un., 26 gennaio 2011, n. 1768).

Per quanto attiene all'aspetto di più diretta rilevanza nella presente controversia, riguardante l'efficacia extrapenale del giudicato penale, il legislatore ha inteso regolare i casi in cui il processo penale si è ormai concluso, per i più svariati motivi, con sentenza irrevocabile mentre il processo civile e amministrativo è ancora in corso, prevedendo che in tali ipotesi la pronuncia penale passata in giudicato espliciti effetti nel giudizio civile e amministrativo a determinate condizioni.

Pur a fronte del principio di tendenziale autonomia delle giurisdizioni, in specifiche e limitate ipotesi, infatti, è attribuito al giudicato penale valore preclusivo sugli altri giudizi. Sono le fattispecie disciplinate dall'art. 651 c.p.p. con riferimento al giudicato di condanna e dagli artt. 651-*bis* e 652 c.p.p. con riferimento al giudicato di assoluzione nei giudizi civile ed amministrativo di danno, dall'art. 653 c.p.p. con riferimento al giudizio disciplinare, dall'art. 654 c.p.p. con riferimento al giudicato assolutorio o di condanna negli altri (diversi da quelli risarcitori) giudizi civili e amministrativi e dall'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p., che costituisce il corollario delle precedenti. In particolare, quest'ultima disposizione stabilisce che, salva una specifica ipotesi (il giudizio disciplinare), la pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, così specificando, in relazione alla sentenza di patteggiamento, la portata dell'art. 651 c.p.p., che prevede la generale efficacia extrapenale della condanna pronunciata a seguito di dibattimento nel giudizio di danno, e dell'art. 654 c.p.p. sulla efficacia extrapenale della condanna negli altri giudizi civili o amministrativi.

Tratto distintivo delle ipotesi di rilevanza extrapenale della sentenza penale è costituito dalla circostanza che esse si riferiscono a casi nei quali il medesimo fatto storico (o parte di esso) rileva nei due giudizi per i diversi fini ai quali questi ultimi sono preordinati.

Il presupposto della loro operatività è rappresentato dalla necessità di due diversi giudici di accertare la medesima realtà storica, sollecitando quindi un tema di incontrovertibilità del giudicato e di economia processuale, oltre che di garanzia del contraddittorio.

In ossequio alla volontà di circoscrivere in maniera chiara e netta l'efficacia extrapenale del giudicato penale, che costituisce una deroga alla scelta sistematica di garantire autonomia e separazione delle giurisdizioni, gli articoli sopra richiamati (651, 651-*bis*, 652, 653 e 654 c.p.p.) limitano espressamente tale efficacia all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità

penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, sottostando al limite costituzionale del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio (Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2004, n. 14777), limite che viene in evidenza proprio in ragione dell'identità, almeno parziale, del fatto storico da accertare da parte di due giudici diversi e con regole processuali e di fattispecie differenti.

La fattispecie di cui all'art. 395, n. 6 c.p.c., attribuendo espressamente rilevanza al dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato, si riferisce, invece, a un'ipotesi processuale del tutto diversa. Ciò in quanto nel processo, civile o amministrativo, nel quale produce gli effetti (previsti dalla legge) il giudicato penale (che accerta il dolo), il fatto oggetto della controversia revocatoria non coincide con il fatto accertato in sede penale, rilevando invece quest'ultimo su uno dei presupposti processuali, attinente alla posizione del giudice.

Ciò in quanto il giudizio di revocazione, finalizzato alla rinnovazione del giudizio emendato dal (in tesi) vizio che ha invece inficiato il precedente concluso con la sentenza "sospetta", è suddiviso in due fasi e la sentenza penale di cui all'art. 395, n. 6 c.p.c. incide sulla decisione rescindente nel senso che ne costituisce il presupposto ma non sulla decisione rescissoria, tesa alla tutela dell'interesse sostanziale alla cui tutela il processo è preordinato.

E' al superamento della prima fase che è funzionale il giudicato di accertamento del dolo.

La sussistenza di un precedente giudicato (nel caso di specie amministrativo), seppur viziato, determina la necessità di superare una fase intermedia, la fase rescindente, appunto volta all'eliminazione del precedente giudicato e richiede la presenza di un'altra pronuncia incontrovertibile (quella penale nel caso di specie) idonea a far venir meno l'intangibilità della pronuncia impugnata in revocazione. Il rimedio revocatorio straordinario, in quanto teso a perseguire il fine della giustizia sostanziale senza limitazioni temporali, si pone, infatti, in potenziale conflitto con il principio dell'intangibilità del giudicato formatosi sulla sentenza *revocanda*.

"L'uso abnorme e la strumentalizzazione del processo, perché inquinato dalla corruzione del giudice, certamente deviano la funzione propria del medesimo processo e lo privano della garanzia di imparzialità di cui deve essere espressione. Ciò non toglie, però, che anche la decisione adottata dal giudice corrotto crea una situazione giuridica sostanziale, che, per effetto del giudicato, assume le caratteristiche della incontrovertibilità" (Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 33435).

Proprio il tema dell'incontrovertibilità del giudicato rende evidente il motivo per il quale non può essere lo stesso giudice della revocazione (e quindi della sentenza *revocanda*) a effettuare tale accertamento.

Allorquando altro giudice accerta, per fini diversi, il dolo idoneo a sostenere l'impugnazione straordinaria in un'occasione che si presenta come accidentale rispetto all'*excursus* ordinario dei mezzi di impugnazione del giudizio *revocando*, si pongono i presupposti per rescindere la pronuncia altrimenti definitiva.

La ragione sta nel fatto che il giudicato (nel caso di specie amministrativo) *"non preclude affatto iniziative volte a far emergere una realtà esterna ad esso"* in quanto l'intangibilità della pronuncia è ancorata all'oggetto specifico della controversia sulla quale si è formato, quale contrassegnata dagli ordinari elementi costitutivi dei soggetti, del *petitum* e della *causa petendi*, ma *"non impedisce affatto accertamenti di tipo diverso, da esso esulanti; e tanto meno in sede penale"* (Cass. pen., sez. II, 21 settembre 2007, n. 35325).

La sentenza penale di accertamento del reato si limita a travolgere la presunzione dell'esercizio imparziale dell'attività giurisdizionale a monte (in termini Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 33435), così delineando un vizio tanto grave della funzione da necessitare un rimedio straordinario, appunto quello revocatorio, che consenta di eliminare dal mondo giuridico la sentenza frutto dell'illecito mercimonio anche se passata in giudicato. Ciò spiega perché *“l'esperibilità del rimedio in questione da parte del soggetto interessato è subordinato logicamente al passaggio in giudicato della sentenza penale che accerta la corruzione del giudice, non potendo tale accertamento, riservato alla competenza funzionale del giudice penale, essere effettuato nel giudizio di revocazione”* (Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 33435).

In tale prospettiva la sentenza penale di accertamento del dolo, resa ai fini penali, costituisce un fatto storico la cui esistenza è idonea a consentire il positivo riscontro della domanda rescindente. Ciò è confermato dalla formulazione testuale del citato n. 6 dell'art. 395 c.p.c., che richiede che l'accertamento del dolo sia stato compiuto, con decisione intangibile, dal giudice *a quo*, e quindi nell'ambito della decisione resa per gli effetti penali.

Il superamento della fase rescindente consente poi al giudice della revocazione di assicurare il perseguimento della funzione ultima di tale tipo di giudizio, che è quella di accordare tutela agli interessi sostanziale attraverso la fase rescissoria, nella quale l'accertamento del fatto necessario per risolvere la controversia avviene con le regole proprie del giudizio (nel caso di specie amministrativo) in cui si incardina, diversamente dalle ipotesi disciplinate dall'art. 651 e ss. c.p.p., di cui l'art. 445, comma 1-*bis* c.p.p. rappresenta un corollario, nelle quali l'accertamento del fatto oggetto di controversia richiede l'utilizzo della sentenza penale a fini, appunto, extrapenali (cioè di accertamento del fatto oggetto della *potestas iudicandi* del giudice della controversia), con le conseguenti problematiche relative al rispetto del contraddittorio.

Ne deriva l'estraneità sistematica della previsione di cui all'art. 395, n. 6 c.p.c. rispetto alle disposizioni contenute negli artt. 651, 651-*bis*, 652, 653 e 654 (e 445, comma 1-*bis*) c.p.p., che appunto si riferiscono a ipotesi nelle quali i giudicati penali rilevano a fini civili e amministrativi, al fine di accertare il (medesimo) fatto sotteso alle diverse ipotesi di responsabilità. Risulta quindi inconferente il richiamo, contenuto nelle difese dei controinteressati, alle recenti sentenze della Corte di cassazione che statuiscono, appunto rispetto al giudizio civile di risarcimento e restituzione (non alla fase rescindente della revocazione), che *“la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova”* (Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2018, n. 20170 e 11 marzo 2020, n. 7014).

Del resto è la stessa esegesi dell'art. 395, n. 6 c.p.c. a suffragare tale impostazione.

La formulazione testuale della disposizione infatti valorizza, quale elemento della responsabilità penale accertato con sentenza passata in giudicato rilevante nel giudizio amministrativo, l'elemento soggettivo, cioè il dolo del giudice.

Nella prospettiva degli artt. 651, 651-*bis*, 652, 653 e 654 c.p.p., invece, per fatto accertato dal giudice penale e rilevante nel giudizio amministrativo deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, configurato da condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Nella prospettiva di cui alle norme di procedura penale nessuna efficacia vincolante esplica sul successivo giudizio civile il precedente giudizio penale sull'elemento soggettivo (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2018, n. 15392). *“Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso*

dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di illiceità penale di cui all'art. 651 c.p.p.”

Ne deriva che gli artt. 651 e ss. c.p.p., di cui l'art. 445, comma 1-*bis* c.p.p. costituisce un corollario, riferiscono la limitata rilevanza extrapenale della pronuncia penale all'accertamento fattuale, che prescinde dall'elemento soggettivo, che costituisce invece l'unico dato rilevante ai fini della fattispecie di cui all'art. 395, n. 6 c.p.c.

Quest'ultima norma quindi si muove, sia da un punto di vista sistematico, sia sulla base dell'interpretazione del dato testuale, in prospettiva diversa dalle disposizioni di cui agli artt. 651, 651-*bis*, 652, 653 e 654 (e 445, comma 1-*bis*) c.p.p., non ricadendo quindi nelle preclusioni degli effetti extrapenali dei giudicati penali ivi previste.

Del resto, se così non fosse, la causa revocatoria prevista al n. 6 dell'art. 395 c.p.c. rimarrebbe priva di contenuto rispetto alle sentenze del giudice penale che accertano il dolo, rendendo inattuabile la fattispecie revocatoria.

23.7. Si deve poi aggiungere, quale ulteriore argomento, che la sentenza penale ha ordinariamente efficacia negli altri giudizi civili o amministrativi di cui all'art. 654 c.p.p., sul piano soggettivo, solo *“nei confronti dell'imputato, della parte civile, e del responsabili civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale”* in conformità alla necessità di assicurare il contraddittorio in ragione dell'identità, almeno parziale, del fatto storico da accertare da parte dei due giudici, così come sopra argomentato. Specularmente, la inefficacia della sentenza di patteggiamento in tali giudizi civili si riferisce a tale ambito soggettivo.

Il giudizio di revocazione per dolo del giudice, invece, ha tutt'altri soggetti e non pone, in tal senso, problemi di contraddittorio, proprio per la descritta incidenza della precedente sentenza nella sola fase rescindente laddove la fase rescissoria mira a rinnovare il giudizio viziato garantendo l'identità delle parti. Sicché, tutt'al più si potrà –se del caso– discettare se la sentenza resa all'esito del giudizio di revocazione sia o meno efficace nei confronti del soggetto destinatario della sentenza di patteggiamento, ma non può negarsi la piena utilizzabilità, ai fini della revocazione, della sentenza di patteggiamento al fine dell'accertamento del dolo del giudice.

23.8. Posto ciò, e quindi accertato che è utilizzabile il giudicato penale ai fini rescindenti, ulteriore requisito del rimedio qui azionato è costituito dal fatto che la sentenza penale divenuta incontrovertibile accerti il dolo (e il reato) del giudice.

Nel caso di specie il giudice penale ha accertato che, per favorire il sig. -OMISSIS- nei ricorsi presentati innanzi al CGARS per ottenere l'annullamento delle elezioni regionali della Sicilia svoltesi nel 2012, l'estensore delle sentenze *revocande*, *“in quanto pubblico ufficiale, presidente del CGA ed estensore delle sentenze del -OMISSIS- sui ricorsi proposti rispettivamente dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, di fatto entrambi nell'interesse del sig. -OMISSIS-, riceveva da -OMISSIS- - che metteva a disposizione la provvista finanziaria – con la mediazione dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, attraverso -OMISSIS-, somme di denaro non inferiori a 30.000,00 euro”* e lo ha condannato per i reati *“di cui agli artt. 110 e 319-ter c.p. in relazione all'art. 319 e 318 c.p.”*.

L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 319-ter c.p., *“corruzione in atti giudiziari”*, presuppone che sia commessa una condotta per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, a fronte del quale deve essere promesso o erogato un compenso. Il reato di corruzione rientra tra i reati propri funzionali, con la conseguenza che il comportamento oggetto

dell'illecito mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale corrotto.

Il compimento del fatto rilevante penalmente che ha dato origine al presente giudizio di revocazione sarà meglio analizzato in punto di efficacia eziologica del medesimo rispetto alla sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, per quanto riguarda, invece, la sussistenza del requisito del dolo del giudice richiesto dall'art. 395, n. 6 c.p.c. si osserva che il reato ascritto all'allora Presidente del CGARS è connotato dal dolo specifico e che il medesimo è stato anche Presidente ed estensore delle sentenze di cui è chiesta la revocazione.

In particolare, per la configurazione del reato è richiesto il dolo specifico di favorire o danneggiare una parte in un processo. Nel caso di specie l'accertamento contenuto in sentenza comprende quindi anche la ricorrenza del dolo specifico in quanto elemento costitutivo della fattispecie penalistica della corruzione in atti giudiziari.

Dal materiale probatorio che ha consentito l'emissione del decreto di giudizio immediato 17 aprile 2019 (al quale è seguita l'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti depositata il 3 maggio 2019 e il cui consenso è stato prestato dal P.M. in pari data) emerge la circostanza che il Presidente del Collegio avesse ricevuto una somma di denaro per il tramite di intermediari nella prossimità temporale della camera di consiglio nella quale è stata decisa la controversia elettorale sia stata attestata seppur *de relato* (pag. 9 dell'ordinanza di conferma della misura cautelare), la sussistenza di un rapporto fra i tre ricorrenti del giudizio d'appello conclusosi con le sentenze *revocande*, che hanno coltivato la domanda nell'esclusivo interesse del sig. -OMISSIS- (pag. 5 dell'ordinanza di conferma della misura cautelare), il sig. -OMISSIS- abbia avuto conoscenza dell'esito della causa il giorno antecedente la pubblicazione della sentenza (pag. 9 dell'ordinanza di conferma della misura cautelare) e il Presidente del Collegio abbia avuto un ruolo determinante circa l'esito della controversia (pag. 10 dell'ordinanza di conferma della misura cautelare).

Uno degli intermediari dell'accordo sotteso alla pronuncia delle sentenze revocande ha poi affermato che *“io personalmente non ho alcun dubbio perché, tutto quello che era stato chiesto, si è poi verificato”* (pag. 40 dell'incidente probatorio di uno dei partecipanti al mercimonio illecito).

Dalla richiesta di applicazione della misura cautelare si dà conto degli accertamenti finanziari compiuti nel periodo 1 gennaio 2013 - 15 settembre 2014 nei confronti del Presidente del Collegio e di altro intermediario, dal quale vengono desunti elementi di conferma in ragione dei *“numerosi versamenti in contanti”*, dell'esistenza di *“una consistente liquidità”* in capo al Presidente del Collegio a fronte delle entrate familiari del periodo (pag. 48).

Nel rapporto di polizia economico-finanziaria n. 460130 del 4 ottobre 2018 si legge che *“Le somme così incamerate, per € 118.000,00, secondo ipotesi investigativa, avrebbero costituito, in parte, la provvista di denaro, consegnata da -OMISSIS-a -OMISSIS-, a beneficio del giudice -OMISSIS-, così come dallo stesso riferito nell'interrogatorio del 25 maggio u.s.”* (schedato come documento n. 9248957, contenuto nel deposito primo CD_2, depositato il 23 giugno 2020), in cui, a pag. 40, con la precisazione che l'interrogatorio dell'allora Presidente del Collegio non risulta invece agli atti).

Alle ore 22,46 del giorno 4 febbraio 2014 viene riportata la chiamata effettuata dal -OMISSIS- all'Avv.-OMISSIS-. In sottofondo vengono captati, secondo quanto riferito dallo stesso rapporto, i commenti delle persone presenti insieme al sig. -OMISSIS-, in cui si fa espresso riferimento al fatto che si tratta di sole 3 sezioni a Rosolini e che non sia indicata una specifica data per le elezioni. Al riguardo nel rapporto si afferma che *“è apparso evidente”* che il sig. -OMISSIS- fosse venuto a conoscenza di particolari della sentenza che sarebbe stata pubblicata il giorno dopo, il 5 luglio 2014

(pagg. 336 e 337 del documento n. 9248957, contenuto nel deposito primo CD_2, depositato il 23 giugno 2020).

A fronte del contenuto della sentenza e del materiale probatorio raccolto, dal quale si evidenzia come le sentenze n. -OMISSIS- siano seguite agli accordi illeciti intervenuti fra i protagonisti della vicenda, evidenziando nei termini riportati nel materiale probatorio del procedimento penale il dolo specifico del giudice, non rileva la circostanza che il sig. -OMISSIS- non fosse parte nella controversia *a quo*, dal momento che, in tema di corruzione in atti giudiziari, la qualità di parte del processo, rilevante ai sensi dell'art. 319-ter c.p., “*non va limitata alle sole parti processuali, dovendo ricomprendere tutti i soggetti nei cui confronti gli atti procedurali sono destinati a produrre effetti*” (Cass. pen., sez. VI, 28 marzo 2018, n. 34549).

Nel caso di specie il sig. -OMISSIS- ha, infatti, beneficiato direttamente delle pronunce in esame essendo stato eletto nell'assemblea regionale siciliana a seguito della rinnovazione parziale delle elezioni che è scaturita dalle decisioni “incriminate”.

23.9. Dopo aver valutato la sussistenza dei primi due elementi della fattispecie rescindente di cui all'art. 395 n. 6 c.p.c., dolo del giudice e avvenuto accertamento del medesimo con sentenza passata in giudicato, il Collegio si appresta a esaminare la ricorrenza nel caso di specie del terzo requisito, il nesso di causalità fra il dolo e le sentenze *revocande*.

Nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato il dolo esposto ai sensi del n. 6 dell'art. 395 c.p.c., deve, infatti, valutarne la decisività.

La questione richiede di essere analizzata sotto un duplice punto di vista: l'efficienza causale del dolo del giudice rispetto alle decisioni concretamente assunte nel caso di specie e la rilevanza sul punto della collegialità dell'organo giudicante.

Quanto a quest'ultimo aspetto la condotta corruttiva, accertata nei termini anzidetti in sede penale, ha interessato uno dei componenti dell'organo decidente, Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa, della Sezione giurisdizionale, del Collegio giudicante, nonché relatore ed estensore della sentenza.

Il tema di fondo è se e in che misura la corruzione accertata a carico di uno dei membri influisce sul *decisum* di un organo collegiale, dato che gli altri componenti - costituenti la maggioranza del collegio – non sono coinvolti dall'accertamento penale della vicenda delittuosa.

In via generale, tale è l'effetto inquinante del vizio di costituzione del giudice in termini di corruzione del medesimo che il difetto di legittimazione invalida, per giurisprudenza costante, l'atto giudiziario emanato. “*In sostanza, in quel collegio sedeva non un giudice, quanto piuttosto una parte. In violazione, non di un generico precetto di legge, ma della stessa Grundnorm della giurisdizione, che costituisce il fondamento etico - giuridico del suo esercizio, consentendo alla collettività di accettare perfino l'eventuale erroneità o ingiustizia sostanziale delle sentenze emesse*” (Cass. pen., sez. II, 21 settembre 2007, n. 35325).

Il metodo collegiale perfetto, infatti, connaturale ad un organo giudiziario, conduce a una deliberazione che è il portato conclusivo di una comune trattazione e discussione delle questioni controverse, con circolazione dialettica delle opinioni ed eventuale formazione di maggioranze variabili sui singoli punti (art. 76, comma 4, c.p.a. in combinato disposto con l'art. 276 c.p.c.).

Il suddetto metodo rende inapplicabile la prova di resistenza che imporrebbe di depurare la deliberazione collegiale, assunta in camera di consiglio, del voto del magistrato corrotto, al fine di verificare la tenuta della decisione, escludendo, nel caso, la sussistenza del nesso causale fra vicenda corruttiva e sentenza *revocanda*. Ciò in quanto impedisce di individuare, all'interno del processo decisorio, la rilevanza di un voto in concreto determinante o anche solo la ricorrenza di un apporto argomentativo dotato di vis persuasiva proveniente dal magistrato corrotto ed idoneo ad influenzare l'altrui convincimento o ancora, nell'ambito di una pronuncia corredata di motivazione unitaria, quali capi della pronuncia siano inquinati e quali invece siano frutto di convincimento genuino, immune da condizionamenti.

Tanto più che la corruzione ha riguardato, nella specie, proprio il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa, della Sezione giurisdizionale, del Collegio giudicante, nonché relatore ed estensore della sentenza. Ciò, da un lato, impone di considerare il ruolo di vertice del componente del collegio protagonista dell'accertamento penale e, dall'altro lato, comporta che la corruzione ha interessato il membro del collegio che disponeva della diretta conoscenza delle carte processuali ed era chiamato ad illustrare fedelmente in camera di consiglio non solo le questioni da vagliare ma anche la rilevanza del fallimento della verifica, cioè il componente con maggiore potenziale persuasivo (Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2013, n. 21255 e Cass. pen., sez. II, 21 settembre 2007, n. 35325).

La giurisprudenza ha, in proposito, statuito che *“Premessa l'insondabilità delle tesi espresse in camera di consiglio, coperte da segreto inviolabile (Cass. sez. unite, 30 ottobre 2002, n. 22327; Cass. sez. 5, 6 giugno 2003, n. 31402; Cass. sez. 1, 17 gennaio 2003, n. 35669), il difetto d'imparzialità di uno dei membri lede irrimediabilmente la correttezza del procedimento decisorio”* (Cass. pen., sez. II, 21 settembre 2007, n. 35325).

Ne deriva che la presenza di un componente dell'organo giurisdizionale privo del requisito di imparzialità perché partecipe di un accordo corruttivo che lo delegittima, in radice, dalla funzione, si ripercuote sulla validità dell'intero *iter* decisionale, per sua natura dialettico e sinergico, tanto più se si tratta del Presidente del Collegio.

La condotta dolosa del Presidente del Collegio che ha deciso le sentenze qui impugnate, volta a favorire il sig. -OMISSIS- nei termini indicati dal giudice penale, ha quindi portato, senza soluzione di continuità, considerato l'inquinamento che la vicenda corruttiva ha prodotto sul metodo collegiale proprio della fase deliberativa, all'emanazione delle sentenze del CGARS n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, di cui il relatore/estensore era anche Presidente del Collegio che le ha emesse, nonché presidente del CGARS.

23.10. Superato il profilo della collegialità dell'organo giudicante, viene in rilievo la questione dell'efficienza causale del dolo del giudice rispetto alle decisioni concretamente assunte nel caso di specie.

A tale ultimo riguardo, rileva la tecnica di analisi del nesso di causalità che veda come primo termine il dolo del giudice.

In via generale, tale è l'effetto inquinante del vizio di costituzione del giudice in termini di corruzione del medesimo che il difetto di legittimazione invalida, per giurisprudenza costante, l'atto giudiziario emanato. *“In sostanza, in quel collegio sedeva non un giudice, quanto piuttosto una parte. In violazione, non di un generico precetto di legge, ma della stessa Grundnorm della giurisdizione, che costituisce il fondamento etico - giuridico del suo esercizio, consentendo alla*

collettività di accettare perfino l'eventuale erroneità o ingiustizia sostanziale delle sentenze emesse" (Cass. pen., sez. II, 21 settembre 2007, n. 35325).

L'uso abnorme del processo, accertato in sede penale, inquinato dall'intesa corruttiva intercorsa tra una parte e il giudice, facendo venir meno il requisito imprescindibile della stessa nozione minima di giudice, costituito dall'imparzialità del medesimo (art. 11 Cost., art. 6 Convenzione EDU e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), è, infatti, idoneo a travolgere il risultato processuale, in quanto assunto all'esito di un processo decisionale non connotato della necessaria terzietà dei protagonisti. *"Secondo il principio di diritto anche di recente riaffermato da questa Corte di legittimità, ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione in atti giudiziari, è difatti indifferente che l'atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d'ufficio, assumendo rilievo preponderante la circostanza che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere costituzionale di imparzialità e terzietà soggettiva e oggettiva alterando la dialettica processuale"* (Cass. pen., sez. VI, 9 gennaio 2019, n. 48100).

Ai fini, in particolare, della sussistenza dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, la giurisprudenza ha affermato che *"non è necessario che l'atto richiesto al pubblico ufficiale in cambio di un vantaggio indebito debba essere in sé illegittimo (...), giacché ciò che rileva è che esso sia contrario ai doveri dell'ufficio e che risulti confluyente in un atto giudiziario destinato ad incidere negativamente sulla sfera giuridica di un terzo. In sostanza ciò che rileva non è la mera verifica della regolarità formale del provvedimento, ma la contaminazione del libero ed indipendente esercizio della funzione giurisdizionale"* (Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2012, 24349).

Atteso quanto sopra è quindi sufficiente il dolo del giudice al fine di riscontrare la sussistenza del nesso di causalità fra mercimonio illecito della funzione giurisdizionale e sentenza che di quella funzione costituisce il frutto.

Tanto è sufficiente ad appurare la sussistenza nel caso di specie del nesso di causalità. E ciò a tacere del fatto che, nel caso di specie, si riscontra anche la sussistenza dell'efficienza causale della condotta del giudice rispetto alle sentenze nn. -OMISSIS- sulla base dei normali canoni civilistici di riscontro di tale requisito, affidati alla regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" e al giudizio controfattuale, che la giurisprudenza ha avuto modo di indagare, in relazione alla fattispecie rescindente dell'errore del giudice (che presenta, in punto di applicazione del ragionamento controfattuale la stessa tematica di imponderabilità della decisione alternativa a quella resa), sulla base di una relazione di tipo logico- giuridico e non dell'ordinario nesso di causalità storico (Cass., sez. I, 29 marzo 2016, n. 6038).

In particolare le sentenze n. -OMISSIS- si connotano per una motivazione e un dispositivo peculiari rispetto all'orientamento della giurisprudenza amministrativa dell'epoca in cui sono state pronunciate, poi riaffermato con sentenza di questo CGARS 3 giugno 2020, n. 403.

Nel caso di specie il CGARS, in un primo tempo ha disposto, con ordinanze n. -OMISSIS-, una verifica volta ad accertare *"se la somma delle schede comunque votate più le schede rimaste inutilizzate dopo essere state autenticate sia pari al numero delle schede che il seggio ha autenticato all'inizio o nel corso delle operazioni elettorali"*.

A seguito dell'impossibilità di effettuare l'incombente istruttorio comunicata con nota del 22 dicembre 2013 (così si legge nelle sentenze impugnate), il CGARS ha comunque accolto i ricorsi n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- con sentenze rispettivamente n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, disponendo, già in sede di cognizione, il rinnovo parziale delle elezioni regionali, così superando il principio consolidato in materia elettorale in forza del quale l'invalidità delle operazioni di voto può

essere ravvisata solo quando le irregolarità commesse hanno impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato influenzando sul risultato elettorale, con conseguente inammissibilità delle doglianze che non mettono in luce le modalità attraverso le quali le irregolarità formali possono avere influito sul voto (Cons. St., sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557 e 21 dicembre 2012, n. 6608).

Tale considerazione, relativa al fatto che la decisione assunta non fosse in linea con la giurisprudenza prevalente, è confermata da quanto dichiarato da uno dei componenti del Collegio, che ha affermato essere stata l'originaria relattrice delle due cause di merito. Questi ha affermato di aver proposto in camera di consiglio di confermare la decisione di primo grado, considerando l'impostazione del Presidente (poi adottata) innovativa rispetto alla giurisprudenza prevalente (pag. 10 dell'ordinanza di conferma della misura cautelare relativa al Presidente).

Le circostanze sopra richiamate, riguardanti l'orientamento giurisprudenziale in materia e le intenzioni del componente del Collegio, inducono a ritenere che la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa (nesso di causalità logico-giuridico), senza che sia necessario indagare se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto.

Nondimeno il Collegio ritiene che la prima argomentazione spesa sul nesso di causalità, relativa all'efficienza causale della contaminazione del libero ed indipendente esercizio della funzione giurisdizionale, sia di per sé sola sufficiente a comprovare la decisività del fatto illecito accertato con sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Roma sulle sentenze n. -OMISSIS-.

23.11. In considerazione di quanto si ravvisa la ricorrenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi della fattispecie rescindente di cui all'art. 395 n. 6 c.p.c., cioè il dolo del giudice, l'accertamento del medesimo con sentenza passata in giudicato e il nesso di causalità fra il dolo e le sentenze *revocande*.

Vi sono quindi i presupposti per rescindere le sentenze di cognizione n. -OMISSIS- con riferimento a tutti i capi salvo quello riguardante la posizione del sig. -OMISSIS-, presente in entrambe le pronunce e non oggetto di domanda di revocazione.

Il riferimento è al *decisum* in ordine all'inammissibilità della revoca della rinuncia al ricorso n. -OMISSIS-, presentato appunto dal sig. -OMISSIS- e non oggetto di apposita domanda di revocazione, e alla conseguente dichiarazione di estinzione del relativo giudizio (sentenza n. -OMISSIS-) e al *decisum* in ordine all'inammissibilità della revoca della rinuncia al ricorso n. -OMISSIS-, anch'esso presentato dal sig. -OMISSIS- e non oggetto di apposita domanda di revocazione, e alla conseguente dichiarazione di estinzione del relativo giudizio (sentenza n. -OMISSIS-). Con i ricorsi in revocazione riferiti alle sentenze n. -OMISSIS-, infatti, si chiede il rigetto degli atti di appello rispettivamente presentati dal sig. -OMISSIS-(il n. -OMISSIS-) e dal sig. -OMISSIS- (il n. -OMISSIS-), non anche i ricorsi presentati dal sig. -OMISSIS-, oggetto di declaratoria di estinzione del relativo giudizio.

24. Revocate le sentenze di cognizione n. -OMISSIS- nei termini anzidetti si tratta ora di valutarne i riflessi sulla successiva sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS-, oggetto del ricorso per revocazione n. 982/2019.

24.1. Ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c. "*la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata*". E' il cosiddetto effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione, che si inquadra nelle più generali esigenze di

effettività della tutela che impongono all'ordinamento di assicurare che le statuizioni giurisdizionali siano atte a soddisfare gli interessi sostanziali sottesi alla richiesta di giustizia.

L'art. 336, comma 2, c.p.c. è applicabile anche al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a. costituisce un principio generale del processo (Cons. St., sez. V, 5 giugno 2017 n. 2675, in tal senso si è espressa anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2/2017).

L'effetto espansivo esterno opera in relazione a più provvedimenti, uno dei quali dipendente dall'altro. La dipendenza si verifica quando un atto trova fondamento nella decisione contenuta in altro provvedimento.

Nel caso di specie le due sentenze di cognizione di cui è all'esame la domanda di revocazione, la n. -OMISSIS- e la n. -OMISSIS-, costituiscono la base e la ragione della sentenza di ottemperanza e della rinnovazione parziale del procedimento elettorale di cui al verbale 17 ottobre 2014, peraltro già disposta con le sentenze n. -OMISSIS-.

Né si può ritenere che l'effetto espansivo esterno si riverberi sui soli provvedimenti adottati nell'ambito del medesimo giudizio. La giurisprudenza ha infatti affermato che l'art. 336 c.p.c. *“non richiede che tali atti o provvedimenti siano stati adottati nello stesso processo in cui è stata emanata la sentenza riformata o cassata, sicché gli effetti della cassazione o della riforma si estendono anche ai provvedimenti dipendenti di natura istruttori o decisori pronunciati in un diverso procedimento”* (Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2019, n. 12999).

La revocazione delle sentenze di cognizione n. -OMISSIS- travolge quindi la successiva sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS- in quanto inscindibilmente collegata e basata sulle precedenti sentenze per l'esecuzione delle quali è stata pronunciata, con conseguente improcedibilità del ricorso n. 982/2019, volto alla revocazione della sentenza n. -OMISSIS-, in quanto non più supportato dall'interesse a ricorrere (Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2019, n. 15411).

24.2. Quanto sopra consente, altresì, di superare l'eccezione spiegata dal sig. -OMISSIS-, riguardante la mancata illustrazione da parte del sig. Gianni, nel ricorso per revocazione n. 982/2019, avente a oggetto la sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS-, delle argomentazioni a sostegno del rigetto dei ricorsi per ottemperanza all'epoca presentati (n. -OMISSIS-) e esitati con la sentenza -OMISSIS-, posto che il travolgimento di quest'ultima pronuncia avviene a opera dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336 c.p.c. e non di apposita domanda di parte.

25. Superata in senso favorevole per il ricorrente in revocazione la fase rescindente, il giudice (che ha rescisso), è chiamato a procedere a un nuovo esame della controversia. Ai sensi dell'art. 402 c.p.c., infatti, il giudizio di revocazione investe sia la fase rescindente che la fase rescissoria, vale a dire sia la fase afferente l'eliminazione della pronuncia, che la fase nella quale si sostituisce quest'ultima con altra decisione.

In questa seconda fase non è più in discussione la decisione sulla causa di revocazione, ma viene in rilievo l'obbligo per il giudice di rinnovare il giudizio, emendandolo del vizio o dei vizi che avevano afflitto quello precedente, per l'appunto “resciso”.

A questo punto va affrontata la questione concernente, sul piano definitivo, la nozione di rinnovamento del giudizio, attese le ricadute in punto di perimetrazione dell'ambito oggettivo del giudizio medesimo.

Ai sensi dell'art. 402 c.p.c. il giudice, con la sentenza di revocazione, decide il merito della causa, potendo esercitare (o riesercitare) il potere istruttorio.

La revocazione, infatti, *“travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle rationes decidendi della sentenza revocata. Infatti, il giudizio ex art. 402 c.p.c. è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell'iter logico-giuridico espresso dalla decisione revocata”* (Cass. civ., sez. VI, 20 giugno 2016, n. 12721).

Tale impostazione rinviene la propria *ratio* nella funzione del rimedio revocatorio.

Il vizio revocatorio è tale solo se è stato idoneo a falsare il corretto svolgimento del percorso logico-giuridico che si sarebbe dovuto porre, secondo diritto, a base della “naturale” risoluzione del caso concreto.

Il vizio, in altri termini, è vizio della decisione e del suo (complessivo) percorso processuale e motivazionale, non già del singolo elemento di cui è chiesta la revocazione.

Riscontrata positivamente la sussistenza dei presupposti per la rescissione, l'ordinamento attribuisce alla parte processuale vittoriosa il bene della vita rappresentato dal beneficio della rinnovazione del giudizio (in termini Cons. St., sez. IV, 9 dicembre 2019, n. 8389).

Il giudizio rescissorio è rinnovato nel senso che non rappresenta la mera correzione del singolo elemento facente parte dell'originaria concatenazione logico-giuridica di cui era composta la motivazione, ma determina il rinnovo di tale percorso processuale e decisionale, emendato del vizio che lo ha falsato. In tal senso sono riconosciuti poteri istruttori al giudice in fase rescissoria (art. 402, comma 2, c.p.c., applicabile nel processo amministrativo per il rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a.).

Compete - pertanto - a questo Collegio riesaminare, in un'ottica rinnovatoria, i gravami originariamente proposti e decisi con le sentenze qui impugnate.

26. Il Collegio procede innanzitutto a valutare i ricorsi in appello originariamente proposti, il n. -OMISSIS-, presentato dal sig. -OMISSIS-avverso la sentenza del Tar Palermo n. -OMISSIS-, e deciso con sentenza del CGARS n. -OMISSIS-, e il n. -OMISSIS-, presentato dal sig. -OMISSIS-avverso la sentenza del Tar Palermo n. -OMISSIS-, e deciso con sentenza del CGARS n. -OMISSIS-.

26.1. Con le suddette due sentenze di primo grado il Tar, come già rilevato, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, considerando che le dedotte violazioni rientrassero nella categoria delle c.d. irregolarità formali, non idonee, in quanto tali, a determinare l'invalidità delle elezioni regionali del 2012, anche in ragione dell'esiguo numero delle presunte schede irregolari.

Il sig. -OMISSIS- ha riproposto in fase rescissoria la tesi, già illustrata nel giudizio *a quo*, sia in primo che in secondo grado, per cui le irregolarità riscontrate nel caso di specie rappresenterebbero una violazione delle disposizioni volte a garantire la regolarità delle operazioni e a evitare l'uso fraudolento delle schede (artt. 36, 37 e 49 l.r. n. 29/1951): in particolare, l'omessa indicazione del dato relativo alle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione e l'assenza di elementi idonei alla identificazione del *“numero di schede rimaste nel pacco e non firmate”* - non consentendo di

verificare il corretto uso del materiale elettorale e potendo costituire per lo sfruttamento del meccanismo della “scheda ballerina”- sarebbero presupposti idonei a determinare la nullità delle operazioni elettorali nelle sezioni interessate.

Le suddette anomalie, in quanto coinvolgenti sezioni con migliaia di elettori aventi diritto al voto, sarebbero idonee ad incidere sul risultato elettorale anche in considerazione del lieve scarto (93 voti) tra la lista, cui è stato assegnato l'ultimo seggio utile (i.e. lista n. 14 “PID – Cantiere popolare” – 12.238 voti) e la lista n. 8 “Partito dei Siciliani MPA” (12.245 voti).

Il sig. Giuseppe Gianni, attuale ricorrente in revocazione, ha controdedotto evidenziando come gli artt. 36, 37 e 49 della l.r. n. 29/1951 dettino regole sulla autenticazione delle schede elettorali e sulla loro integrità, essendo volte ad evitare i c.d. brogli elettorali. Si tratterebbe tuttavia di norme che sono volte ad assicurare un requisito formale delle operazioni elettorali e la cui violazione costituisce, sulla base del principio di strumentalità delle forme che connota la materia elettorale, una mera irregolarità se non incidono sul risultato elettorale.

Sotto il profilo processuale il sig. Gianni ha sostenuto la tesi della mancanza del potere di ordinare la rinnovazione parziale delle elezioni da parte del giudice amministrativo sulla base della l.r. n. 29/1951 e dell'art. 130, comma 9, c.p.a., che riconosce il potere di correggere il risultato dell'elezione in senso favorevole al ricorrente all'esito di verifica delle schede contestate o, nel caso delle elezioni del Parlamento europeo, nello scomputo dei voti riportati nelle sezioni le cui operazioni siano state annullate dal computo totale dei voti riportati dai singoli candidati, non ordinare la rinnovazione parziale delle elezioni.

26.2. Il Collegio osserva quanto segue.

Gli atti introduttivi dei due gradi del giudizio concluso con la sentenza di questo CGARS n. - OMISSIS- e di quelli conclusi con la successiva sentenza n. -OMISSIS- contengono, a suffragio della domanda di annullamento e rinnovazione, il riferimento ai verbali delle sezioni 2, 3, 7, 9 e 11 di Rosolini, 2, 6, 11, 13, 14, 15, 18 e 23 di Pachino, 16 di Floridia e 21 e 22 di Avola, dai quali emergerebbero alcune irregolarità nella verbalizzazione.

In particolare i ricorrenti in primo grado e appellanti in secondo grado hanno dedotto che:

a) dai verbali delle sezioni n. 18 di Pachino, n. 16 di Floridia e nn. 21 e 22 di Avola risulterebbe che i seggi elettorali non hanno verbalizzato il numero di schede consegnate;

b) i seggi elettorali delle sezioni nn. 2, 3, 9 del Comune di Rosolini e n. 6 del Comune di Pachino non avrebbero verbalizzato *“il numero di schede rimaste nel pacco, non firmate”* (pag. 7) e i seggi delle sezioni nn. 2, 11, 13, 14, 15 del Comune di Pachino e delle sezioni nn. 3 e 7 del Comune di Rosolini non avrebbero verbalizzato il numero di schede *“autenticate e non utilizzate per la votazione”* (pag. 22);

c) il seggio elettorale della sezione n. 7 del Comune di Rosolini avrebbe autenticato una scheda in meno rispetto al numero dei votanti (pagg. 6 e 7);

d) dal verbale della sezione n. 23 del Comune di Pachino risulterebbe superiore il numero delle schede autenticate ma non utilizzate (pari a 519, come risulta a pag. 22) rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato (517, numero ricavabile sottraendo al numero degli aventi diritto al voto, 924, da pag. 6, il numero dei votanti, 407, da pag. 36). In tale sezione, il numero delle schede complessivamente bollate per la votazione (924, da pag. 10) non

corrisponderebbe alla somma (pari a 926) delle schede utilizzate dagli elettori (407, da pag. 36) e delle schede autenticate ma non utilizzate (pari a 519, da pag. 22);

e) dal verbale della sezione n. 11 del Comune di Rosolini risulterebbe che il numero delle schede autenticate ma non utilizzate (pari a 62, da pag. 22) è superiore rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato (357), numero ricavabile sottraendo al numero degli aventi diritto al voto (834, da pag. 6) il numero dei votanti (477, da pag. 36). Inoltre, il numero delle schede complessivamente bollate per la votazione (834, da pag. 10) non corrisponde alla somma (pari a 539) delle schede utilizzate dagli elettori (477, da pag. 36) e delle schede autenticate ma non utilizzate (pari a 62, da pag. 22).

Gli originari ricorrenti, poi appellanti, prendendo spunto da irregolarità contenute nei verbali delle operazioni elettorali, hanno quindi avanzato dubbi sulla correttezza del risultato elettorale basati su un'ipotesi formulata ma non suffragata da elementi concreti.

Il Collegio ritiene che le operazioni elettorali, espressione diretta di quella sovranità che appartiene al popolo (art. 1 Cost.) e che si esercita nella forma del voto, non possano essere invalidate sulla base di un mero “*non poter escludere*” un meccanismo illecito di espressione della votazione anche considerando il supposto rischio della cosiddetta “*scheda ballerina*”, evocato in termini probabilistici e ipotetici.

La prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che “*la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale, che pertanto le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali, e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale*” (Cons. St., sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863). In tale contesto “*il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, coniugato con i generali principi di conservazione dell'atto, comporta l'applicazione dell'istituto dell'illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale*” (Cons. St., sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5959).

Indicativa dell'esigenza di attribuire valenza sostanziale (cioè volta al rispetto della volontà elettorale, rispetto alla quale forme e procedure svolgono una funzione servente) è la disciplina delle operazioni gestite dal seggio elettorale, al quale è assegnato personale non professionista per esplicita scelta del legislatore.

A fronte di una materia, quella elettorale, informata ai canoni della strumentalità delle forme e del *favor voti*, le contestazioni sollevate dall'originario ricorrente sono in gran parte fondate su verbalizzazioni (in tesi) incomplete.

Il riferimento è alla mancata verbalizzazione de:

- le schede consegnate, con riferimento alle sezioni n. 18 di Pachino, n. 16 di Floridia e nn. 21 e 22 di Avola;
- il numero di schede rimaste nel pacco, non firmate (sezioni nn. 2, 3, 9 del Comune di Rosolini e n. 6 del Comune di Pachino);
- il numero di schede autenticate e non utilizzate per la votazione (sezioni nn. 2, 11, 13, 14, 15 del Comune di Pachino e sezioni nn. 3 e 7 del Comune di Rosolini).

Le suddette irregolarità di verbalizzazione non consentirebbero (in tesi) di attestare la regolarità delle operazioni elettorali (“*non risulta possibile accertare il corretto utilizzo delle schede elettorali*”), non potendo escludersi con certezza che il numero delle schede realmente autenticate fosse in concreto maggiore di quello verificato *ex post*, e quindi non potendo trascurare la possibilità di un uso anomalo delle schede autenticate. Ciò anche in riferimento al meccanismo della c.d. scheda ballerina, basato sulla fuoriuscita illecita dal seggio di una scheda elettorale vidimata ma non votata in modo da consentirne l’utilizzo, dai singoli elettori, al posto delle schede in bianco loro consegnate dal seggio, al fine di guidarne il voto.

D’altro canto la deduzione delle suddette irregolarità è connotata in termini ipotetici e si basa su una doppia congettura: l’esistenza in concreto delle ulteriori schede non verbalizzate (ma, a seconda dei casi, consegnate, non autenticate, autenticate ma non utilizzate), delle quali non è possibile riscontrare l’esistenza e l’utilizzo illecito delle medesime.

La tesi attorea non è suffragata da elementi di supporto, cioè da fattori sui quali poggiare almeno un principio di prova in ordine alla non affidabilità dei resoconti contenuti nei verbali. In assenza di indizi che corroborino, almeno in parte, la tesi del ricorrente deve ritenersi valido il procedimento elettorale, fortemente indirizzato a recepire la volontà popolare, rispetto al quale le forme svolgono una funzione strumentale, anche in considerazione della scelta di affidarne la gestione a personale non professionalizzato.

In una materia connotata dai principi della strumentalità delle forme e del *favor voti* - “*In applicazione dei canoni della strumentalità delle forme e del favor voti, nelle operazioni elettorali vanno quindi considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina normativa che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, in quanto rispetto a tali inesattezze deve prevalere l’esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale (...), senza che possa bastare, in contrario, addurre vagamente che le schede mancanti "potrebbero" essere state utilizzate per "voti di scambio"* (Cons. St., sez. V, 19 gennaio 2013, n. 297) - il semplice sospetto dell'utilizzo di un sistema fraudolento, se non corroborato da specifici elementi oggettivi, non raggiunge, infatti, la soglia di allarme necessaria per sostanziare una censura meritevole di un esame giurisdizionale.

E, proprio con riguardo al sistema delle c.d. schede ballerine, è stato confermato che “*il solo sospetto di un utilizzo fraudolento delle schede rinvenute, in assenza di riscontri oggettivi, costituisce censura generica inidonea ad entrare nel processo*” (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2017, n. 368).

Anche in un caso in cui si era rivelato impossibile “*chiarire quale sorte abbia avuto il notevole numero di schede che risultano consegnate alle sezioni e non utilizzate*”, è stato quindi affermato che tale circostanza avrebbe potuto portare all'annullamento delle operazioni elettorali solo ove fosse stata “*dimostrata la sua concreta incidenza sul risultato elettorale, non essendo sufficiente un mero dubbio. E' palese, infatti, che la volontà espressa dagli elettori può essere sovvertita laddove si riscontrino positivi elementi circa l'irregolarità della sua ricostruzione da parte delle sezioni elettorali, in mancanza dei quali la volontà popolare deve essere rispettata*” (Cons. St., sez. III, 30 giugno 2016, n. 2950).

Analogamente, in assenza di particolari indizi di inquinamento del voto municipale è stato ritenuto che “*la scomparsa di un numero limitato di schede (nella specie due, del che lo stesso verbale sezionale dà atto), essendo certamente compatibile con il possibile prodursi di comuni, innocue - per quanto non commendevoli - distrazioni individuali o disfunzioni burocratiche, non può assurgere a causa di invalidità ex se delle operazioni, ma può inficiare queste ultime solo se in*

grado di incidere effettivamente sullo scarto di preferenze registrato tra i due contendenti alla nomina a Sindaco” (Cons. St., sez. V, n. 297/2013).

Ferma restando la potenziale rilevanza di un dato come quello della non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate non utilizzate, è stato affermato che, per potersi effettivamente giustificare in casi siffatti un’invalidazione dell’elezione, occorre che il detto difetto di coincidenza si accompagni *“ad altre irregolarità che facevano supporre un comportamento illecito delle commissioni elettorali, o, quantomeno, si collocava in un contesto nel quale l’irregolarità non trovava altra plausibile spiegazione che quella, appunto, della pratica della c.d. scheda ballerina”* (Cons. St., sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863).

Parimenti si è detto dinanzi agli analoghi casi di una erronea oppure mancante verbalizzazione del numero di schede autenticate e non utilizzate, che ai fini di un’invalidazione fosse necessario quantomeno un principio di prova che la relativa carenza avesse anche *“comportato (o fosse l’indice rivelatore di) una effettiva irregolarità delle operazioni elettorali che hanno visto la lista avversaria riportare un numero maggiore di voti”* (Cons. St., sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5959).

Nel caso in esame non ricorrono le suddette condizioni, idonee a incrinare l’attendibilità del verbale di seggio quale resoconto delle operazioni di voto, dal momento che la reale esistenza di irregolarità sostanziali nelle operazioni di voto è meramente congetturale, in quanto non suffragata da indici oggettivi e riscontri esterni di un eventuale deficit di libertà e genuinità nell’espressione del voto. Ciò tanto più se si considera che le operazioni elettorali si svolgono sotto un diffuso controllo sociale, esercitato anche dai rappresentanti delle liste e dei candidati.

In effetti le imprecisioni nella verbalizzazione di una gran mole di pagine di verbali e tabelle si spiegano in parte con la non professionalità dei componenti del seggio elettorale, e in parte con la circostanza che la gran parte di quella mole di pagine, per regola, viene compilata dopo la chiusura delle operazioni di voto e di scrutinio, tra la notte del giorno delle elezioni e l’alba del giorno dopo.

Come già illustrato sopra il personale assegnato ai seggi elettorali non svolge, infatti, le relative funzioni in via continuativa e professionale, ma solo episodicamente.

Come evidenziato dalla sentenza di questo CGARS 3 giugno 2020, n. 403 le esigenze proprie del procedimento elettorale costringono gli addetti al seggio a un impegno intensivo per qualche giorno, senza la possibilità di pause di riflessione o momenti di approfondimento dinanzi alle difficoltà che possano insorgere.

D’altro canto, la normativa della materia ha un certo grado di complessità, che le istruzioni ministeriali non potrebbero eliminare, che si aggiunge a cospicui oneri di verbalizzazione, di cui non sempre è evidente l’utilità.

Tali circostanze rendono possibile cali di attenzione nello svolgimento della funzione che possono definirsi fisiologici rispetto alle tornate elettorali che si succedono nel tempo.

La stessa sentenza sopra richiamata di questo CGARS ha evidenziato come, in un contesto simile, *“dopo ogni appuntamento elettorale un successivo controllo sistematico potrebbe, perciò, frequentemente far emergere la presenza nei verbali di omissioni di singoli dati, o l’esistenza, come in alcune delle sezioni appena viste, di minime divergenze numeriche (dove, per quanto esposto, la presenza di occasionali ed esigue discrepanze nella ricognizione di dati può invece essere considerata tutto sommato fisiologica).*

Orbene, se davvero bastassero irregolarità di tal fatta a inficiare la validità delle operazioni elettorali, pressoché qualsiasi consultazione sarebbe condannata in partenza al serio rischio di una vanificazione dei suoi effetti, con le conseguenze esiziali di un enorme dispendio di tempi e mezzi, e di gravi pregiudizi per la continuità amministrativa degli enti e, soprattutto, per la credibilità dei poteri pubblici”.

Il Collegio, tutto ciò posto, ribadisce che, di norma, le carenze della verbalizzazione non hanno *ex se* valenza invalidante.

26.3. Fermo quanto sopra, il Collegio evidenzia che le omissioni addotte, nel caso specifico paiono comunque passibili di essere colmate.

Quanto alla mancata verbalizzazione del numero complessivo delle schede consegnate (sezioni 18 di Pachino, 16 di Floridia e 21 e 22 di Avola) il dato è, infatti, comunque ricostruibile sommando il numero delle schede autenticate e non utilizzate, delle schede autenticate e utilizzate e di quelle non autenticate.

Ne deriva che, pur nell'evidenza che la mancata esposizione del dato priva il lettore della possibilità di controllare la correttezza degli ulteriori elementi inseriti nel verbale, da ciò solo non può evincersi l'esistenza di un'irregolarità sostanziale.

Sono ricavabili in modo altrettanto agevole anche gli ulteriori dati omessi, relativi al numero delle schede consegnate e non utilizzate (derivante dalla sottrazione del numero delle schede utilizzate al numero complessivo delle schede consegnate) e del numero delle schede autenticate ma non utilizzate (derivante dalla sottrazione del numero dei votanti rispetto al dato totale delle schede vidimate).

Alla luce delle suddette considerazioni, le omissioni dedotte risultano pertanto ininfluenti rispetto al risultato elettorale.

26.4. Né sono idonee a suffragare una diversa conclusione le ulteriori deduzioni, riguardanti irregolarità non omissive contenute relative a:

- la sezione n. 7 di Rosolini relativamente alla quale è stato dedotto uno scarto di una unità tra schede autenticate ed elettori;
- le sezioni n. 11 di Rosolini e n. 23 di Pachino, relativamente alle quali è stato dedotto uno scarto tra schede autenticate e non utilizzate e elettori non votanti;
- le sezioni n. 11 di Rosolini e n. 23 di Pachino, dai cui verbali risulta che il numero delle schede complessivamente bollate per la votazione non corrisponderebbe alla somma delle schede utilizzate dagli elettori e delle schede autenticate ma non utilizzate.

Le suddette contraddizioni rilevate nei verbali di cui appena sopra sono di rilievo numerico oltremodo modesto (una o due unità di discrepanza fra i dati indicati) e, pertanto, non presentano alcuna possibile rilevanza concreta.

Inoltre, esse sono passibili di interpretazioni alternative delle risultanze disponibili offerte dal controinteressato.

Quanto al verbale di cui alla sezione n. 7 di Rosolini, è stata riscontrata una discrepanza di una unità tra schede totali autenticate, derivante dalla differenza fra schede totali consegnate, 1149, e schede rimaste nel pacco in quanto non necessarie, 74, per un ammontare di 1075 schede, ed elettori, indicati in 1076.

Nondimeno essa appare ascrivibile a un mero errore materiale, facilitato dalla mancata evidenziazione, nel facsimile del verbale, del risultato dell'operazione di sottrazione fra schede consegnate e schede lasciate nel pacco in quanto non necessarie, e reso evidente dalla circostanza che a pag. 10 si indica espressamente che le schede autenticate sono 1076, numero coincidente con quello dei votanti.

Dal verbale della sezione n. 23 del Comune di Pachino risulterebbe superiore il numero delle schede autenticate ma non utilizzate (pari a 519, come risulta a pag. 22) rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato (517, numero ricavabile sottraendo al numero degli aventi diritto al voto, 924, pag. 6, il numero dei votanti, 407, pag. 36).

Anche in tal caso l'errore materiale è reso possibile dalla mancata evidenziazione, nel facsimile del verbale, del risultato dell'operazione di sottrazione fra numero degli aventi diritto al voto, 924, a pag. 6, e numero dei votanti, 407, a pag. 36, e reso evidente dalla circostanza che nella pag. 34 si indica espressamente che il numero dei votanti è pari a 405, numero che sottratto ai 924 aventi diritto al voto, si attesta sulle 519 unità e risulta quindi coincidente con quello delle schede autenticate ma non utilizzate (pari a 519, come risulta a pag. 22).

Il medesimo errore è all'origine anche dell'altro elemento di contraddittorietà dedotto con riferimento al verbale della sezione n. 23 del Comune di Pachino (numero delle schede complessivamente bollate per la votazione, 924, da pag. 10, non corrispondente alla somma, pari a 926, delle schede utilizzate dagli elettori, 407, da pag. 36, e delle schede autenticate ma non utilizzate, pari a 519, da pag. 22).

Dal verbale della sezione n. 11 del Comune di Rosolini risulterebbe che il numero delle schede autenticate ma non utilizzate (pari a 62, pag. 22) è superiore rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato (357), numero ricavabile sottraendo al numero degli aventi diritto al voto (834, pag. 6) il numero dei votanti (477, pag. 36).

Inoltre, dal verbale della sezione n. 11 del Comune di Rosolini il numero delle schede complessivamente bollate per la votazione (834, da pag. 10) non corrisponde alla somma (pari a 539) delle schede utilizzate dagli elettori (477, da pag. 36) e delle schede autenticate ma non utilizzate (pari a 62, da pag. 22).

I due rilievi riguardanti il Comune di Rosolini non sono di evidente comprensione. Le discrepanze interne al verbale trovano però soluzione se si comprende, da un lato, che nella verbalizzazione è stato confuso, in alcuni punti, il numero delle schede consegnate ma non vidimate con il numero degli elettori non votanti e, dall'altro lato, che le operazioni di quella sezione sono state complicate dalla necessità di autenticare in aggiunta, nel corso della votazione, una scheda elettorale per un votante proveniente da altro Comune.

Ad un'attenta lettura del verbale emerge che sono 897 le schede elettorali consegnate mentre sono 834 i votanti iscritti nelle liste della sezione (pag. 6).

Da pag. 7 risulta che debbono essere autenticate tante schede quanto risulta essere il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, cioè 834. Pertanto, a fronte delle 834 schede autenticate residuano 63 schede delle 897 consegnate.

Deve però aggiungersi un votante fuori Comune per il quale è stata autenticata una ulteriore scheda nel corso della votazione (pag. 17), con la conseguenza che le schede consegnate ma non autenticate divengono 62, così come risulta a pag. 22.

Ne deriva che sono 835 le schede autenticate a fronte di 897 schede consegnate, con una differenza di 62 schede, riguardante appunto le schede consegnate e non autenticate e non il numero degli elettori non votanti.

La tabella di pag. 21 è stata compilata in modo errato in quanto, nella prima riga, il segretario di seggio avrebbe dovuto inserire i soli elettori iscritti nelle liste della sezione che hanno votato, non tutti gli iscritti, ma essendo connotata da un contenuto riepilogativo non osta alla comprensione delle operazioni elettorali. In ogni caso reca un numero dei votanti complessivo, 477, pari a quello riportato a pag. 36.

Ne deriva che 62 è il numero delle schede consegnate e non autenticate e che è dato non paragonabile al numero degli elettori non votanti e che il numero delle schede complessivamente vidimate è pari a 835, o 834 se si toglie la scheda autenticata per l'elettore residente fuori Comune, e non può coincidere con il diverso numero derivante dalla somma dei votanti, 477, e delle schede non autenticate, 62, somma peraltro che, pur richiamata nel ricorso in esame, risulta del tutto inutile.

26.5. Da quanto esposto si evince che nella presente vicenda la reale esistenza di irregolarità sostanziali nelle operazioni di voto, oltre a essere meramente congetturale, in quanto non suffragata da indici oggettivi e riscontri esterni di un eventuale deficit di libertà e genuinità nell'espressione del voto (le cui operazioni si svolgono, peraltro, sotto un diffuso controllo sociale), è anche contraddetta dalle interpretazioni alternative sopra esposte.

Le dedotte irregolarità contenute nei verbali, consistano esse in omissioni o in contraddizioni, per quanto potenzialmente sintomatiche di possibili comportamenti illeciti, costituiscono un *posterius* rispetto alle operazioni elettorali costituenti oggetto d'impugnazione, attenendo all'attività di accertamento delle operazioni compiute e non alle operazioni stesse.

Tali criticità, quindi, considerata l'impossibilità di riconnetterle alle sottese operazioni elettorali non possono essere valorizzate alla stregua di indici confermativi della tesi dell'irregolarità dell'espressione del voto, né vi sono elementi per ritenere le medesime confermativo dell'asserito impiego della c.d. scheda ballerina.

Costituiva, infatti, onere del primitivo ricorrente quello d'inquadrare il preciso significato indiziario delle risultanze in discorso, precisando quindi gli effetti delle relative condotte individuali nell'ambito di una coerente argomentazione tecnico-giuridica atta a dimostrare, per il tramite della rilevata irregolarità, l'esistenza di un corrispondente vizio di legittimità delle operazioni elettorali in scrutinio.

Gli originari ricorrenti, poi appellanti, quindi, non hanno adempiuto a tale onere, limitandosi a richiamare le irregolarità di verbalizzazione senza andare al di là della loro constatazione. Così facendo non hanno superato il vaglio dell'ammissibilità del ricorso, dal momento che non hanno evidenziato una violazione del risultato elettorale idonea a essere la causa dell'invalidazione dei relativi risultati e quindi non avendo prospettato un risultato utile. Ciò tanto più se si considera che

le pretese contraddizioni contenute nei verbali hanno potuto trovare una conciliazione e che i dati omessi sono ricavabili da altri elementi risulta evidente come vengano a mancare anche i minimi presupposti per ritenere che alle irregolarità formali possa corrispondere una problematica sostanziale.

Si aggiunge che, se in sede di processo amministrativo il metodo probatorio acquisitivo può venire in soccorso di un'asimmetria informativa fra le parti in punto di prova circa un elemento fondante la domanda ma non può venire in soccorso dell'onere di allegazione della parte attrice, tanto più rileva la mancata o inidonea attivazione del ricorrente in ordine alle condizioni di ammissibilità. In relazione alle condizioni dell'azione, infatti, il giudice non può svolgere alcun tipo di attività suppletiva, rendendo quindi superflua anche la verifica.

26.6. Il complesso delle considerazioni fin qui svolte comporta, quindi, la fondatezza della domanda rescissoria, con il conseguente rigetto dei primitivi appelli e la conferma delle sentenze del Tar n. -OMISSIS- con il risultato finale dell'inammissibilità del ricorso di prime cure.

27. Revocate le sentenze di cognizione n. -OMISSIS- del CGARS, sostituite dalla presente decisione di confermare le sentenze di primo grado riformate in quelle occasioni, resta travolto anche in fase rescissoria il giudizio di ottemperanza di cui alla sentenza del CGARS n. -OMISSIS- in conseguenza dell'effetto espansivo esterno già richiamato sopra.

27.1. Si tratta ora di valutare i riflessi di tali accadimenti processuali sulle operazioni di rinnovazione parziale eseguite in ottemperanza delle sentenze nn.-OMISSIS-, così rispondendo alla domanda di parte ricorrente di *“annullare o dichiarare nulle e/o inefficaci le elezioni parziali celebrate il 5.10.2014 nelle sezioni indicate in ricorso, il conseguente verbale di proclamazione degli eletti del 17.10.2014 e quindi dell'elezione del -OMISSIS- quale deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana a far data dal 17.10.2014”*.

La rinnovazione delle elezioni regionali disposte in esecuzione delle suddette sentenze viene travolta dalla presente pronuncia, che fa venir meno il titolo in forza del quale era stato riattivato il procedimento elettorale concluso con il verbale di proclamazione degli eletti 17 ottobre 2014, con il quale è risultato eletto, nel collegio di Siracusa, -OMISSIS-, in luogo del deputato odierno ricorrente, che era stato eletto nel 2012, Giuseppe Gianni.

Ciò per due ordini di ragioni, una processuale e una di diritto pubblico.

Si è già illustrato sopra come, nel prevedere l'effetto espansivo esterno della riforma di una sentenza (*“La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”*), l'art. 336, comma 2, c.p.c. disponga che la riforma di una precedente sentenza estende i suoi effetti a tutti gli atti e ai provvedimenti da questa dipendenti, anche se non adottati nello stesso processo, purché dipendenti dalla prima (Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2019, n. 12999).

Né l'effetto espansivo esterno si verifica nei confronti dei soli atti di natura giurisdizionale posto che la giurisprudenza ha avuto modo di applicarlo all'atto di ricostituzione del rapporto lavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza successivamente riformata o cassata, dal momento che *“priva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, a monte, l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso da parte del datore di lavoro”* (Cass. civ., sez. lavoro, primo giugno 2018, n. 14103)

La revocazione delle sentenze di cognizione n. -OMISSIS- e le relative conseguenze sulla sentenza n. -OMISSIS- travolgono quindi, in forza dell'effetto espansivo esterno delle sentenze di riforma, l'attività adempitiva successiva e quindi la procedura di rinnovazione parziale delle elezioni, conclusa con il verbale di proclamazione 17 ottobre 2014.

Dal punto di vista pubblicistico il potere di indire la rinnovazione parziale della procedura, di svolgerla e di proclamare gli eletti hanno trovato titolo unicamente nelle sentenze n.-OMISSIS-, che altrimenti seguono regole loro proprie in ordine alla loro scansione temporale e procedurale.

Revocate o comunque travolte le suddette pronunce giurisdizionali, viene meno lo stesso potere di indire i comizi elettorali, rendendo tutta la procedura viziata da un difetto assoluto di fonte attributiva del potere, specie in ragione del fatto che tutta la procedura elettorale è al servizio, da un lato, del principio democratico che governa le istituzioni della Repubblica e, dall'altro lato, del potere di legiferare, riservato agli organi elettivi.

L'effetto caducante della presente pronuncia sui risultati del procedimento elettorale 2014 si verifica quindi quale effetto consequenziale della revocazione delle suddette sentenze, senza che siano necessarie forme di impugnazione da presentare entro termini di decadenza.

27.2. Il venir meno delle sentenze di cognizione n. -OMISSIS- e della successiva sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS- travolge quindi la procedura di rinnovazione parziale delle elezioni, conclusa con il verbale di proclamazione 17 ottobre 2014, con conseguente improcedibilità della domanda dell'odierno ricorrente volta a far annullare, dichiarare nulle o inefficaci gli atti della rinnovazione parziale della consultazione elettorale per sopravvenuto difetto di interesse.

28. I ricorsi per revocazione recano, da ultimo, la domanda di *“accertare e dichiarare la reviviscenza dell'elezione alla carica di Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana dell'On. Giuseppe Gianni, con consequenziale declaratoria del diritto dello stesso alla percezione degli emolumenti ed oneri previdenziali previsti per la carica di deputato regionale, nonché ogni altra indennità spettante, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di decadenza dall'elezione (17 ottobre 2014) alla scadenza naturale della legislatura (novembre 2017)”*.

28.1. La domanda è ammissibile solo per la parte di seguito indicata, che è meritevole di accoglimento, per il resto è inammissibile.

28.2. L'interesse al ripristino della legittima conformazione dei rapporti giuridici scaturenti dalla sentenza oggetto di revocazione ha indotto la parte lesa ad attivare il rimedio restitutorio, dopo aver chiesto, in sede rescindente, la demolizione della pronuncia viziata e, in sede rescissoria, una pronuncia non viziata.

Al riguardo il Collegio può affermare, in diretta consequenzialità rispetto alle precedenti statuizioni di revocazione, che il ricorrente aveva titolo per continuare a svolgere il mandato elettorale, interrotto a causa dell'esecuzione delle sentenze n.-OMISSIS-, fino al termine naturale della consiliatura iniziata a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi in data 28 ottobre 2012 per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana.

E' pertanto meritevole di tutela la pretesa di ripristinare, a far data dalla decadenza dall'elezione (17 ottobre 2014) e fino al termine della legislatura (2017), il titolo di deputato dell'Assemblea regionale siciliana.

28.3. Quanto invece alla rimanente domanda restitutoria, la circostanza che la consiliatura in argomento sia ormai terminata pone una serie di questioni giuridiche che debbono essere affrontate al fine di valutare la relativa domanda.

Nel caso di specie la situazione soggettiva lesa dalle sentenze impugnate è connotata da un duplice contenuto, attinente, da un lato, allo svolgimento del mandato elettorale e, dall'altro lato, alla conseguente pretesa economica.

La prima prerogativa non è più esercitabile dal momento che la consiliatura nell'ambito della quale il ricorrente era stato eletto è ormai terminata.

Ne deriva che anche la pretesa di ricevere i corrispondenti emolumenti e contributi risulta priva di un titolo giustificativo.

Infatti, benché non sia incontrovertibile la natura giuridica degli emolumenti riconosciuti ai componenti delle assemblee elettive, in ogni caso l'impossibilità del deputato regionale di svolgere la propria opera in seno all'assemblea elettiva fa venir meno il titolo e la ragione di corrisponderli.

Una prima tesi riconosce agli emolumenti del parlamentare la funzione di corrispettivo, con la finalità di garantirne l'indipendenza economica consentendo ai deputati di provvedere anzitutto alle necessità personali e familiari; con la conseguenza che, almeno per la parte non destinata a coprire le spese, ne va riconosciuta la natura di reddito lavorativo (Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2004, n. 1344), con sottoposizione a prelievo fiscale, sia pure con un regime legale *sui generis*.

Secondo altra tesi l'esercizio delle funzioni elettive dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di servizio onorario, il cui espletamento genera il diritto a percepire una indennità che non ha la funzione di compensare l'eletto-funziionario onorario per l'attività svolta, attività che rimane fondamentalmente gratuita, quanto piuttosto di indennizzarlo in modo forfettario (Cons. St., sez. V, 23 marzo 2004, n. 1542).

Nel primo caso l'impossibilità di esercitare il mandato elettorale rappresenta un ostacolo al riconoscimento della relativa indennità in ragione della corrispettività del compenso rispetto alla prestazione alla quale è tenuto l'eletto, secondo lo schema classico prestazione lavorativa-controprestazione economica, e, nel secondo caso, in ragione della condizionalità che connota l'emolumento rispetto all'esercizio del mandato. Quest'ultimo, infatti, oltre che espressione dell'aspirazione del singolo alla partecipazione alla vita pubblica in condizioni di uguaglianza (art. 51 Cost.), si connota per l'incisiva rilevanza pubblicistica dell'oggetto del medesimo, sia in relazione della diretta derivazione dalla volontà popolare della sua ragion d'essere, sia per essere strumento di quella volontà popolare attraverso la partecipazione alla creazione delle regole *erga omnes* della comunità di riferimento. Mentre l'art. 50 dello Statuto albertino qualificava la carica di deputato in termini di gratuità, bisogna aspettare l'art. 11 della legge 30 giugno 1912, n. 665 perché venga introdotta un'indennità di carica, funzionale a non discriminare gli eleggibili in ragione della loro varia condizione economica, offrendo nel contempo al corpo elettorale una maggiore possibilità di scelta e garantendo così una più fedele rappresentanza degli elettori. L'indennità parlamentare ha costituito quindi strumento della piena realizzazione del suffragio universale.

Proprio l'origine del riconoscimento dell'emolumento per la carica elettiva ne giustifica l'attribuzione concreta in relazione a un mandato elettorale che possa essere esercitato, venendo tradita, altrimenti, la stessa funzione dell'indennità.

Il ricorrente in revocazione, pertanto, non potendo più esercitare la carica di deputato regionale a causa della fine della consiliatura regionale prima della fine della vicenda processuale, neppure ha titolo per conseguire in via diretta gli emolumenti conseguenti e i relativi accessori, ivi comprese le connesse prestazioni previdenziali.

28.4. Si pone, a questo punto, una questione prettamente rimediale, dovendosi valutare quale strumento l'ordinamento appresta per tutelare la conseguente esigenza di tutela della lesione subita.

Nel caso della revocazione la via ordinaria di tutela è indicata dallo stesso legislatore, che impone al danneggiato di perseguire il risultato di una sentenza di merito con le relative restituzioni (ai sensi dell'art. 402 c.p.c. il giudice della revocazione dispone l'eventuale restituzione di ciò che è stato conseguito con la sentenza revocata).

Finché esiste la possibilità che l'interesse sostanziale sia soddisfatto secondo il fisiologico dipanarsi del processo originario (pur attraverso una fase patologica quale quella della revocazione straordinaria), è a quella originaria domanda che la parte deve ancora attualmente ritenersi vincolata, posto che la richiesta di tutela della parte e la situazione sostanziale alla medesima sottesa deve valutarsi con riferimento al momento dell'instaurazione del giudizio originario, e non "ora per allora", al momento dell'instaurazione del nuovo giudizio.

Restituire significa ristabilire le condizioni di fatto e di diritto che caratterizzavano la situazione del soggetto prima che un certo mutamento (determinato, nel caso di specie, dalle sentenze *revocande* e dalla successiva rinnovazione parziale delle elezioni) fosse intervenuto.

Nel caso di specie si è illustrato come ciò non sia più possibile.

Mentre con il rimedio risarcitorio si reagisce contro un danno già prodotto e ingiusto, con il rimedio restitutorio si ha riguardo alla sola intervenuta alterazione di una situazione di fatto e/o di diritto che occorre rimuovere in quanto (ormai) priva di giustificazione. Ciò può accadere quando sia violata una posizione giuridica attiva (tipicamente un diritto assoluto, reale o della persona), che richiede il reintegro nella pienezza delle facoltà che la connotano. Oppure può verificarsi in caso di spostamenti patrimoniali privi di giustificazione o di appropriazione di utilità spettanti a terzi, che sono quindi circolati in spregio delle regole dell'ordinamento.

La prima categoria di rimedi restitutori (che reagiscono alla lesione di una posizione giuridica attiva) si connota tradizionalmente per essere rivolta al futuro (es. restituzione del bene), laddove la sanatoria dell'offesa arrecata nel passato avviene attraverso altro rimedio, quello risarcitorio.

Nel caso di specie la domanda, vista l'intervenuta fine della consiliatura, non può essere riferita al tempo che verrà.

La seconda tipologia di rimedi restitutori fa riferimento alla pretesa di riottenere ciò che è stato indebitamente dato. Essa si apprezza nella prospettiva del *solvens*, cioè di colui che ha pagato non dovendo o che ha pagato a un non creditore, chiedendo poi la restituzione di quanto erroneamente corrisposto.

Nel caso di specie il ricorrente non può aver chiesto la restituzione di quanto corrisposto, dal momento che il pregiudizio che ha subito (e che ha subito anche la collettività) è rappresentato proprio dal non aver potuto espletare il mandato elettorale e, in via mediata, dal non aver percepito i conseguenti emolumenti.

Il caso di specie, pertanto, esula dalle più tradizionali ipotesi restitutorie, che si connotano per non richiedere ulteriori valutazioni se non quelle afferenti, nell'un caso, alla lesione della situazione giuridica attiva e, nell'altro caso, all'avvenuta circolazione indebita dell'utilità.

28.5. La domanda da ultimo formulata dal ricorrente è, pertanto, inammissibile per la restante parte (rispetto a quanto statuito al punto 28.2.), in quanto la richiesta restitutoria, non rientrando nella casistica tutelata attraverso tale rimedio anche in ragione dell'illustrata impossibilità derivante dalla fine della consiliatura.

Si aggiunge inoltre che la suddetta domanda avrebbe dovuto contenere un espresso riferimento alla controparte della medesima, che non può essere rinvenuta genericamente nelle parti indicate in epigrafe (individuate evidentemente in ragione dell'azione di revocazione), data la rilevanza (e la diversità) che assume il convenuto in restituzione.

28.6. Laddove invece si richieda di esaminare anche altri elementi rispetto ai fatti tipici generatori dell'obbligo restitutorio, fra i quali l'impossibilità di ottenere ciò che il soggetto leso avrebbe titolo per chiedere (e ottenere), e quindi la necessità di ancorare la pronuncia all'esame di ulteriori aspetti quali l'elemento soggettivo e l'ingiustizia del pregiudizio subito, ci si muove nell'orbita di altra categoria rimediale, quella risarcitoria.

Del resto “Una ricostruzione della carriera anche agli effetti economici esula [...] dalla stretta esecuzione della sentenza con la quale viene accolta la domanda di annullamento del provvedimento di esclusione da concorsi interni, in quanto, in mancanza della prestazione lavorativa, non matura il diritto alla retribuzione” e “Le differenze retributive non conseguite possono essere chieste, sussistendone i presupposti, solo a titolo di risarcimento del danno proponendo all'uopo apposita domanda” (Cons. St., sez. V, 14 maggio 2018, n. 2854).

Tanto più ciò risulta conforme al caso di specie, nel quale, pur nel riconoscimento della funzione (almeno in parte) retributiva dell'indennità di carica, nondimeno essa si giustifica in quanto modalità per garantire l'espletamento dei compiti (di natura anche pubblicistica) inerenti al mandato elettorale, piuttosto che in funzione meramente sinallagmatica. Così come l'impossibilità di esercitare la carica elettiva non reca un danno solamente al ricorrente ma all'intera collettività essendo stato leso il principio democratico che connota l'ordinamento giuridico generale.

Nel caso in cui il fisiologico dipanarsi della vicenda sostanziale impedisce pertanto, sul piano obbiettivo, qualsivoglia possibilità di ripristino della situazione quale sarebbe stata in presenza di una sentenza incorrotta, il principio di effettività richiede di riferirsi a un'altra tipologia di tutela, quella risarcitoria (Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2013, n. 21255).

Se, come nel caso di specie, il ripristino della posizione del ricorrente si rivela impossibile (nella specie, per sopravvenuta impossibilità giuridica dell'oggetto, essendo terminata quella consiliatura), non si frappongono ostacoli processuali all'esercizio dell'azione risarcitoria.

Invero l'art. 185 c.p. richiama entrambe le tipologie di tutela, quella restitutoria al comma 1 e quella risarcitoria al comma 2.

Nondimeno la distinzione tra tutele inibitorie/restitutorie *in idem* e tecniche risarcitorie *in integrum* o per equivalente è insuperabile nel senso che le prime mirano, a prescindere dall'accertamento di un danno, alla reintegrazione della posizione violata mercé l'imposizione di una prestazione forzata, la restituzione del bene, la cessazione del comportamento illecito, l'inibizione di una condotta

mentre le seconde sono volte a riparare il danno, anche in forma specifica, che ormai si è irrimediabilmente prodotto nella sfera del danneggiato.

La diversità di *causa petendi e petitum* (oltre che eventualmente dei termini soggettivi della pretesa) impone che il ricorso al secondo tipo di rimedio sia accompagnato da apposita e circostanziata domanda, nel caso di specie non presentata.

La causa generatrice del danno infatti è da rinvenirsi proprio nella sentenza oggetto di revocazione e non nella sentenza di revocazione, funzionale piuttosto all'accertamento dell'ingiustizia di un danno già prodotto, così giustificando la scelta legislativa contenuta nell'art. 402 c.p.c. di limitarsi a menzionare, come rimedio revocatorio rescissorio, l'eventuale restituzione di quanto si sia conseguito con la sentenza revocata, lasciando alle regole generali la disciplina della tutela risarcitoria, del soggetto gravato dall'obbligazione risarcitoria, e dell'individuazione del giudice munito della relativa giurisdizione.

28.7. Il ricorrente in revocazione non ha formulato in questa sede alcuna domanda risarcitoria espressa, per cui ogni relativa questione esula dal presente giudizio, impregiudicata l'azione risarcitoria nella sede competente e nei confronti dei legittimati passivi.

29. In conclusione il Collegio accoglie, in rescindente, i ricorsi n. 980/2019 e n. 981/2019 e, per l'effetto, revoca le sentenze del CGARS n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.

In rescissorio, il Collegio respinge gli appelli n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, e per l'effetto conferma le sentenze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del Tar Sicilia – Palermo.

Per l'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336 comma 2 c.p.c. il Collegio dichiara caducata *ex tunc* la sentenza del CGARS n. -OMISSIS- e, di conseguenza, dichiara improcedibile per difetto di interesse il ricorso n. 982/2019.

Sempre per l'effetto espansivo esterno il Collegio dichiara caducati *ex tunc* tutti gli atti amministrativi adottati in diretta esecuzione delle sentenze del CGARS nn.-OMISSIS- e, di conseguenza, dichiara improcedibile per difetto di interesse la domanda, contenuta nei ricorsi n. 980/2019 e n. 981/2019, volta a far annullare, dichiarare nulli o inefficaci gli atti della rinnovazione parziale della consultazione elettorale.

Il Collegio dichiara ripristinato, a far data dalla decadenza dall'elezione (17 ottobre 2014) e fino al termine della legislatura (novembre 2017), il titolo di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e dichiara inammissibile, per la restante parte, la domanda restitutoria contenuta nei ricorsi n. 980/2019 e n. 981/2019.

30. La particolarità delle questioni giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio di revocazione e del grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sui ricorsi in revocazione in epigrafe:

1) li riunisce;

- 2) accoglie, in rescindente, i ricorsi n. 980/2019 e n. 981/2019 e, per l'effetto, revoca le sentenze del CGARS n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-;
- 3) pronunciando, in rescissorio, sugli appelli n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, li respinge e, per l'effetto, conferma le sentenze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del Tar Sicilia – Palermo;
- 4) per l'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336 comma 2 c.p.c. dichiara caducata *ex tunc* la sentenza del CGARS n. -OMISSIS-;
- 5) dichiara improcedibile per difetto di interesse il ricorso n. 982/2019;
- 6) per l'effetto espansivo esterno dichiara caducati *ex tunc* tutti gli atti amministrativi adottati in diretta esecuzione delle sentenze del CGARS nn.-OMISSIS- e, di conseguenza, dichiara improcedibile per difetto di interesse la domanda volta a far annullare, dichiarare nulli o inefficaci gli atti della rinnovazione parziale della consultazione elettorale;
- 7) dichiara ripristinato, a far data dalla decadenza dall'elezione (17 ottobre 2014) e fino al termine della legislatura (2017), il titolo di deputato dell'Assemblea regionale siciliana;
- 8) dichiara inammissibile, per la restante parte, la domanda restitutoria contenuta nei ricorsi n. 980/2019 e n. 981/2019;
- 9) compensa tra le parti le spese processuali del giudizio di revocazione e del grado di appello.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i nominativi di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Sara Raffaella Molinaro

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati